

Futuro Capitale



Contratto di assicurazione mista immediata con rivalutazione annua del capitale, a premio annuo e a premio unico

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della gestione interna separata Sistema Futuro
- Glossario
- Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa

Indice

Futuro Capitale

Futuro Capitale a premio annuo		
Scheda sintetica	pag.	2
Nota informativa	pag.	6
Condizioni di assicurazione	pag.	21
Condizioni dell'assicurazione complementare infortuni	pag.	30
Futuro Capitale a premio unico		
Scheda sintetica	pag.	32
Nota informativa	pag.	36
Condizioni di assicurazione	pag.	45
Regolamento della gestione separata Sistema Futuro	pag.	50
Glossario	pag.	52
Allegato A	pag.	54
Esami sanitari	pag.	56
Modulo di proposta	pag.	57

Futuro Capitale Scheda sintetica

Contratto di assicurazione mista immediata con rivalutazione annua del capitale, a premio annuo.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente scheda sintetica non sostituisce la nota informativa. Essa mira a dare al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa d'assicurazione
Zurich Life and Pensions S.p.A.
(di seguito l'Impresa) - Società a
socio unico - soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di
Zurich Insurance Company Rappresentanza Generale per
l'Italia, appartenente al gruppo
Zurich Italia.

1.b) Denominazione del contrattoFuturo Capitale.

1.c) Tipologia di contratto
Le prestazioni assicurate dal
presente contratto sono
contrattualmente garantite
dall'Impresa e si rivalutano
annualmente, in base al
rendimento di una gestione interna
separata di attivi denominata
"Sistema Futuro".

1.d) Durata

La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del contraente, tra 2 e 40 anni. Il contraente può chiedere, entro la data di scadenza del contratto, che la data di scadenza stessa sia differita. Il differimento sarà automaticamente effettuato di

anno in anno, finché il contraente non comunichi all'Impresa, in forma scritta e alla ricorrenza annuale, la propria intenzione di ricevere la prestazione assicurata. In ogni caso l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non può essere superiore a 85 anni. È possibile esercitare il diritto di riscatto dopo avere versato almeno tre annualità di premio base (cfr. definizione al punto 1.e), nel caso in cui la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o almeno due annualità di premio base, nel caso in cui la durata del contratto sia inferiore a 5 anni. Non è ammesso il riscatto parziale, mentre è ammesso il riscatto totale anche durante il differimento del contratto.

1.e) Pagamento dei premi Futuro Capitale prevede il versamento di un premio annuo costante ("premio base") di importo non inferiore a euro 600. Tale importo può essere aumentato, in occasione della ricorrenza annuale del contratto, tramite il versamento di "premi annui aggiuntivi", per un ammontare non inferiore a euro 50. Il contraente, in qualsiasi momento, ad eccezione dell'ultimo anno, ha inoltre la facoltà di effettuare "versamenti liberi integrativi" di importo non inferiore a euro 2.500.

2. Caratteristiche del contratto

Futuro Capitale è un prodotto assicurativo caratterizzato dalle finalità di:

 risparmio e investimento, mediante la costituzione di un capitale rivalutabile annualmente

- che sarà liquidato al beneficiario designato alla data di scadenza del contratto stabilita fatta salva la facoltà di differimento;
- protezione, mediante la garanzia di liquidazione ai beneficiari designati di un capitale assicurato, annualmente rivalutabile, nel caso in cui l'assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto. E' possibile inoltre aggiungere una garanzia complementare con prestazione in caso di decesso a causa di infortunio, che garantisce, in caso di decesso dell'assicurato per infortunio, la liquidazione di un capitale assicurato aggiuntivo di importo pari al capitale assicurato iniziale in caso di decesso. Tale capitale si raddoppia in caso di decesso dell'assicurato conseguente a incidente stradale, marittimo o aereo. Per i dettagli sulle caratteristiche della garanzia complementare infortuni, si rimanda alle relative condizioni di assicurazione.

Una parte del premio annuo versato dal contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dall'Impresa per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto, tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà corrisposto alla scadenza del contratto.

Per una trattazione esaustiva del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto, contenuto nella sezione F della nota informativa.



L'Impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita

L'Impresa garantisce la corresponsione al beneficiario designato, in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla data di scadenza del contratto o alla successiva data di scadenza del differimento, di un capitale annualmente rivalutato fino alla medesima data.

Prestazione in caso di decesso

Qualora l'assicurato deceda prima della data di scadenza o durante il differimento del contratto, l'Impresa garantisce la corresponsione, ai beneficiari designati, di un capitale annualmente rivalutato fino all'ultima ricorrenza annua antecedente la data del decesso.

Garanzia complementare

In caso di infortunio che abbia come conseguenza il decesso dell'assicurato entro due anni dalla data in cui si è verificato l'evento, l'Impresa garantisce la corresponsione ai beneficiari designati di un capitale assicurato per la garanzia complementare, oltre al capitale assicurato per la garanzia principale (prestazione in caso di decesso). Il capitale assicurato per la garanzia complementare viene raddoppiato in caso di decesso dell'assicurato

per infortunio conseguente a incidente stradale, marittimo o aereo (cfr articolo 1 delle condizioni di assicurazione della garanzia complementare infortuni).

Opzioni contrattuali

Il contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

- differire la data di scadenza del contratto di un anno. Il differimento sarà automaticamente effettuato anche negli anni successivi, a meno che il contraente non comunichi all'Impresa, alla ricorrenza annuale, la propria intenzione di ricevere la prestazione assicurata;
- convertire totalmente o parzialmente il capitale assicurato in una delle seguenti forme di rendita:
 - rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile all'assicurato finché sia in vita;
 - rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'assicurato stesso sia in vita:
 - rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'assicurato, e finché detta persona sia in vita. La persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal contraente all'atto della relativa richiesta.

Futuro Capitale prevede, nel corso della durata del contratto, un tasso tecnico pari al 2% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, l'Impresa garantisce anno per anno un rendimento minimo garantito delle prestazioni pari al 2% annuo, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio. Le partecipazioni agli utili eccedenti il rendimento minimo contrattualmente garantito, una volta dichiarate al contraente, sono acquisite in via definitiva e si consolidano annualmente. L'Impresa ha la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico, nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036G/1998 e previa comunicazione scritta al contraente.

La modifica del tasso tecnico avrà effetto solamente sulle prestazioni di capitale determinate sulla base dei versamenti liberi integrativi e dei premi annui aggiuntivi effettuati successivamente alla comunicazione sopra citata e all'entrata in vigore della modifica, con le modalità descritte al punto 5 della nota informativa. Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al cumulo complessivo dei premi lordi versati. I premi versati dal contraente rimangono acquisiti dall'Impresa nel caso in cui il contraente non abbia versato almeno tre annualità di premio base, per contratti di durata uguale o superiore a 5 anni, o nel caso in cui non abbia versato almeno due annualità di premio base, per contratti di durata inferiore a 5 anni e non abbia proceduto, per entrambe le durate contrattuali minime, alla riattivazione del contratto. secondo le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 10 delle

condizioni di assicurazione.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurate sono regolate dall'articolo 1 delle condizioni di assicurazione ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 12 delle condizioni di assicurazione.

4. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata Sistema Futuro riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a

vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto, in caso di riscatto al 10° anno, riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a

scadenza. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell'assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo e al lordo dell'imposizione fiscale.

Le seguenti tabelle sono state elaborate considerando i seguenti parametri:

Livelli di premio annuo: euro 750, euro 1.500, euro 3.000.

Durata del contratto: pari a 15, 20 e 25 anni.

Sesso ed età dell'assicurato: maschio di 50, 45 e 40 anni in corrispondenza delle durate sopra definite.

Durata del contratto: 15 anni Assicurato maschio di 50 anni

Anni	Premio annuo euro 750	Premio annuo euro 1.500	Premio annuo euro 3.000
5	10,14%	10,01%	9,95%
10	4,48%	4,41%	4,37%
15	2,21%	2,16%	2,14%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Durata del contratto: 20 anni Assicurato maschio di 45 anni

Anni	Premio annuo euro 750	Premio annuo euro 1.500	Premio annuo euro 3.000
5	13,46%	13,33%	13,27%
10	6,49%	6,41%	6,37%
15	3,57%	3,52%	3,49%
20	2,04%	2,00%	1,98%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.



Durata del contratto: 25 anni Assicurato maschio di 40 anni

Anni	Premio annuo euro 750	Premio annuo euro 1.500	Premio annuo euro 3.000
5	16,82%	16,69%	16,63%
10	8,61%	8,53%	8,49%
15	5,01%	4,96%	4,93%
20	3,10%	3,06%	3,04%
25	1,95%	1,92%	1,90%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Gestione Separata "Sistema Futuro"

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2003	4,13%	3,30%	3,73%	2,50%
2004	4,01%	3,21%	3,59%	2,00%
2005	4,02%	3,22%	3,16%	1,70%
2006	3,73%	2,98%	3,86%	2,00%
2007	4,02%	3,22%	4,41%	1,71%
2008	4,07%	3,26%	4,46%	3,23%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della nota informativa.

Zurich Life and Pensions S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

Milano, aprile 2009

Francesch LafGioia (Ampfinistratore Delegato)

Futuro Capitale Nota informativa

Contratto di assicurazione mista immediata con rivalutazione annua del capitale, a premio annuo.

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Introduzione

Zurich Life and Pensions S.p.A. con la nota informativa intende fornire le informazioni preliminari necessarie al contraente per una conoscenza delle principali caratteristiche del contratto di assicurazione denominato Futuro Capitale, e quindi per una consapevole sottoscrizione della relativa proposta contrattuale. L'Impresa raccomanda di leggere attentamente tutta la nota informativa e gli altri documenti che compongono il fascicolo informativo prima della sottoscrizione del contratto. La nota informativa si articola in sei sezioni:

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte C. Informazioni sulla gestione separata

D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale

E. Altre informazioni sul contratto E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali Zurich Life and Pensions S.p.A. (di seguito l'Impresa) - società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company -Rappresentanza Generale per l'Italia ed appartenente al Gruppo Assicurativo diretto e coordinato da Zurich Insurance Company -Rappresentanza Generale per l'Italia - con sede legale e direzione a Milano - Italia - Via Benigno Crespi n. 23 - Cap 20159 -Recapito telefonico +39 025966.1 -Sito internet: www.zurichlifeandpensions.it -Indirizzo di posta elettronica infopensions@it.zurich.com. Zurich Life and Pensions è una società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale 1.10.1991 (G.U. 14/10/1991 n. 241) - Data iscrizione all'Albo Imprese ISVAP: 03.01.2008 - Numero di iscrizione: 1.00100. La Società di revisione dell'Impresa è PricewaterhouseCoopers - con Sede legale e amministrativa a Milano -Italia - Via Monte Rosa, 91 - Iscritta al n. 43 Albo CONSOB - recapito telefonico +39 02667201.

2. Conflitto di interessi

Non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione interna separata "Sistema Futuro". La Società comunque vigila per assicurare la tutela dei contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Futuro Capitale ha una durata contrattuale limitata, che può essere compresa, a scelta del contraente, tra 2 e 40 anni. Alla data di scadenza pattuita, previa richiesta scritta del contraente, è possibile differire la data di scadenza contrattuale di un anno. Il contratto si intende automaticamente differito per la durata di un anno, finché il contraente non comunichi, in forma scritta e alla ricorrenza annuale del contratto, la propria intenzione di ricevere la prestazione assicurata. In ogni caso l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non può essere superiore a 85 anni. Una parte del premio annuo versato dal contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dall'Impresa per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Ne consegue che l'importo del capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei premi di rischio e dei costi.

Futuro Capitale prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita (garanzia principale)

Alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'assicurato a tale data e previa richiesta scritta, l'Impresa garantisce la corresponsione al beneficiario caso vita designato dal contraente di un capitale, annualmente rivalutabile.

Il capitale assicurato è dato dalla somma dei seguenti importi:

- del "capitale base", corrispettivo del "premio base" pattuito;
- dell'eventuale "capitale



aggiuntivo", corrispettivo dell'aumento di premio eventualmente richiesto nel corso della durata del contratto ("premio annuo aggiuntivo");

 dell'eventuale "capitale integrativo", corrispettivo dei "versamenti liberi integrativi" eventualmente effettuati nel corso della durata del contratto.

Ciascuno di tali importi è rivalutato fino alla data di scadenza del contratto o fino al termine del periodo di differimento della scadenza del contratto eventualmente richiesto, secondo le modalità e i termini descritti al punto 5 della nota informativa.

Prestazioni in caso di decesso dell'assicurato (garanzia principale)

Nel caso in cui l'assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto o nel periodo di differimento del contratto eventualmente richiesto, l'Impresa garantisce ai beneficiari caso morte designati dal contraente, previa richiesta scritta, la liquidazione di un capitale, annualmente rivalutabile. Il capitale assicurato è dato dalla somma dei seguenti importi:

- del "capitale base", corrispettivo del "premio base" pattuito;
- dell'eventuale "capitale aggiuntivo", corrispettivo dell'aumento di premio eventualmente richiesto nel corso della durata del contratto ("premio annuo aggiuntivo");
- dell'eventuale "capitale integrativo", corrispettivo dei "versamenti liberi integrativi" eventualmente effettuati nel corso della durata del contratto. Ciascuno di tali importi è

rivalutato fino all'ultima ricorrenza annua antecedente la data del decesso, secondo le modalità e i termini descritti al punto 5 della nota informativa.

Relativamente al capitale base, l'immediata copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto è subordinata alla circostanza che l'assicurato si sia sottoposto alla visita medica e agli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente richiesti dall'Impresa. Nel caso in cui l'assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica, è applicato un periodo di carenza di 6 mesi, durante i quali l'Impresa non garantisce la relativa prestazione assicurata, ma corrisponde, in caso di decesso dell'assicurato, i premi base versati, al netto dei diritti fissi e dei caricamenti. Relativamente al capitali aggiuntivi e ai capitali integrativi, l'immediata copertura assicurativa dalla data di decorrenza dei premi annui aggiuntivi e dei versamenti liberi integrativi è subordinata alla circostanza che l'assicurato si sia sottoposto alla visita medica e agli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente richiesti dall'Impresa.

Nel caso in cui l'assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica, è applicato un periodo di carenza di 6 mesi, durante i quali l'Impresa non garantisce la relativa prestazione assicurata, ma corrisponde, in caso di decesso dell'assicurato, i premi annui aggiuntivi e i versamenti liberi integrativi pagati, al netto dei diritti fissi e dei caricamenti.

Per ulteriori dettagli sul periodo di carenza si rinvia all'articolo 15 delle condizioni di assicurazione. La prestazione in caso di decesso dell'assicurato prevede inoltre alcuni casi di esclusione della copertura dettagliatamente rappresentati nell'articolo 15 delle condizioni di assicurazione. Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio base, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, non comporta l'immediata risoluzione di diritto del contratto, ma determina la sospensione della prestazione in caso di decesso dell'assicurato per un periodo massimo di un anno. Entro tale periodo il contraente può riprendere il versamento dei premi e il contratto viene riattivato secondo quanto previsto al punto 11 della nota informativa. In caso contrario i premi base

In caso contrario i premi base restano acquisiti all'Impresa, salvo il caso in cui il contraente abbia maturato il diritto alla riduzione delle prestazioni, come previsto al punto 12 della nota informativa.

Prestazione per il caso di decesso a causa di infortunio (garanzia complementare)

Il contraente può chiedere all'Impresa, al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente solo in occasione della ricorrenza annua del contratto, l'abbinamento alla garanzia principale della garanzia complementare per il caso di decesso a causa di infortunio. Con la garanzia complementare l'Impresa garantisce la corresponsione di un capitale assicurato ai beneficiari designati dal contraente, in caso di decesso dell'assicurato per infortunio.



Detto capitale assicurato è pari a quello iniziale previsto per la garanzia principale, e viene raddoppiato in caso di decesso dell'assicurato per infortunio conseguente ad uno degli eventi dettagliatamente descritti nelle condizioni di assicurazione della garanzia complementare. La garanzia complementare, se attivata, si rinnova tacitamente di anno in anno e può essere disattivata, mediante richiesta scritta del contraente indirizzata all'Impresa, almeno un mese prima della ricorrenza annuale del contratto. L'abbinamento della garanzia complementare comporta per il contraente il versamento di un premio annuo supplementare.

La garanzia complementare prevede alcuni casi di esclusione della copertura assicurativa dettagliatamente rappresentati nell'articolo 4 delle condizioni di assicurazione della garanzia complementare.

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio della garanzia complementare determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, l'immediata sospensione della prestazione assicurativa complementare. Se nel frattempo si verifica il sinistro, l'Impresa non liquida alcun importo relativo a detta garanzia complementare e i premi già versati restano acquisiti dall'Impresa stessa.

Futuro Capitale prevede, nel corso della durata del contratto, un tasso tecnico del 2% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, l'Impresa riconosce anno per anno un rendimento minimo garantito delle prestazioni in caso di vita e in caso di decesso dell'assicurato pari al 2% annuo, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio. Gli incrementi annuali del capitale sono acquisiti in via definitiva e si consolidano annualmente.

Il tasso tecnico del 2% può essere modificato ai sensi del Provvedimento ISVAP nº 1036/98, previa comunicazione scritta al contraente, con effetto solamente sulla parte delle prestazioni corrispettive dei versamenti liberi integrativi e dei premi annui aggiuntivi pagati successivamente all'entrata in vigore della modifica stessa. Infatti, il capitale base è calcolato sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica in vigore al momento della conclusione del contratto. I capitali integrativi e i capitali aggiuntivi sono calcolati sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica utilizzati al momento in cui ciascun versamento libero integrativo viene effettuato o il premio annuo aggiuntivo viene pagato per la prima volta. Tali indici potrebbero differire da quelli in vigore al momento della conclusione del contratto, fissati per il calcolo del capitale base. L'Impresa si impegna a comunicare al contraente, tempestivamente e prima dell'entrata in vigore, così come indicato al punto 21 della nota informativa, la modifica del tasso tecnico e della tavola demografica adottati.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel modulo di proposta di assicurazione, relative alla compilazione del questionario sanitario.

4. Premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previo versamento di un premio annuo anticipato ("premio base"). L'importo del premio base viene scelto dal contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate e dipende da una serie di elementi quali: il capitale assicurato iniziale (capitale base), la durata del contratto, l'età e il sesso dell'assicurato, il suo stato di salute, l'attività professionale e le sue abitudini di vita. Durante il periodo di differimento della scadenza del contratto eventualmente richiesto, il contraente non potrà pagare ulteriori premi, né potrà effettuare versamenti liberi integrativi.

L'importo annuo del premio base non può essere inferiore a euro 600. Il contraente può scegliere di versare il premio secondo una periodicità annuale, semestrale o mensile. La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità e che l'importo di ogni rata non sia inferiore a euro 50. In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero. In caso di rateazione semestrale o mensile la rata di premio è maggiorata per applicazione dei costi di frazionamento, dettagliatamente rappresentati al punto 8.1.1.



L'importo del premio annuo può essere aumentato in occasione della ricorrenza annua del contratto, tramite il versamento di "premi annui aggiuntivi", per importi non inferiori a euro 50, nei termini e con le modalità indicate nell'articolo 2 delle condizioni di assicurazione. Il contraente, in qualsiasi momento, ad eccezione dell'ultimo anno di durata del contratto, ha inoltre la facoltà di effettuare versamenti liberi integrativi di importo non inferiore a euro 2.500, nei termini e con le modalità indicate nell'articolo 2 delle condizioni di assicurazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il contraente può esercitare il diritto di riscatto del capitale base e dei capitali aggiuntivi, a condizione che abbia versato almeno 3 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia inferiore a 5 anni. Il contraente può altresì esercitare il diritto di riscatto dei capitali integrativi, pur non avendo i requisiti per l'esercizio del riscatto del capitale base e dei capitali aggiuntivi, a condizione che abbia effettuato versamenti liberi integrativi e che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del primo versamento libero integrativo. Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui il contraente non corrisponda più il premio base, il contratto rimane in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella assicurata, a condizione che siano state pagate almeno 3 annualità di

premio base, se la durata del contratto è uguale o superiore a 5 anni, oppure almeno 2 annualità di premio base, se la durata del contratto è inferiore a 5 anni. Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio base richiesto per l'esercizio del diritto di riscatto o per la riduzione della prestazione a scadenza, e nel caso in cui il contraente non abbia proceduto, per entrambe le durate contrattuali minime, alla riattivazione del contratto, il contratto stesso si risolve e le rate di premio base o di premio annuo aggiuntivo versate rimangono acquisite dall'Impresa.

Il pagamento del premio base e dei versamenti liberi integrativi può avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal contraente e intestato all'Impresa;
- bonifico bancario dal conto corrente intrattenuto dal contraente presso Deutsche Bank S.p.A..

Il pagamento dei versamenti liberi integrativi è subordinato alle modalità e ai termini indicati nell'articolo 2 delle condizioni di assicurazione.

Il pagamento dei premi annui aggiuntivi può avvenire mediante i mezzi di pagamento sopracitati, secondo le modalità e i termini indicati nell'articolo 2 delle condizioni di assicurazione.

Il pagamento del premio base e dei premi annui aggiuntivi in caso di frazionamento mensile può avvenire esclusivamente mediante autorizzazione permanente di addebito per richieste di incasso

(R.I.D.) su conto corrente intestato al contraente.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Futuro Capitale prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di partecipazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro, disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle condizioni di assicurazione. Tale rivalutazione si consolida annualmente in occasione della ricorrenza della data di decorrenza del contratto e viene comunicata ogni anno al contraente.

- A) Misura della rivalutazione L'Impresa dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro. La misura annua di rivalutazione è determinata:
- moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata.
 Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
- diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio;
- scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

Relativamente al premio base è previsto un tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio medesimo. Relativamente ai versamenti liberi integrativi e ai premi annui aggiuntivi, il tasso tecnico utilizzato sarà quello in



vigore alla data in cui il versamento libero integrativo sarà effettuato o il premio annuo aggiuntivo sarà pagato per la prima volta.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Rivalutazione annua del capitale assicurato nel corso della durata del contratto

Nel corso della durata del contratto il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio base e dei premi annui aggiuntivi, sarà determinato aggiungendo al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto sommando i seguenti importi:

- il valore che si ricava
 moltiplicando il capitale base e
 ogni capitale aggiuntivo
 inizialmente assicurati per la
 misura annua di rivalutazione,
 ridotta proporzionalmente in
 base al rapporto tra il numero
 degli anni trascorsi e il numero
 degli anni di durata del
 pagamento dei relativi premi;
- il valore ottenuto moltiplicando la differenza tra il capitale base e ogni capitale aggiuntivo

- rivalutati nel periodo annuale precedente e quelli inizialmente assicurati per la misura annua di rivalutazione;
- il valore ottenuto moltiplicando ogni capitale integrativo rivalutato nel periodo annuale precedente per la misura annua di rivalutazione.

Se il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento libero integrativo e l'anniversario della data di decorrenza del contratto è inferiore ad un anno, il valore da aggiungere sarà riproporzionato a tale periodo.

C) Rivalutazione annua del capitale assicurato nel periodo di differimento della scadenza del contratto

Durante il periodo di differimento della scadenza del contratto eventualmente richiesto, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale rivalutato si ottiene sommando al capitale in vigore alla ricorrenza annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura di rivalutazione pari al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro moltiplicato per l'aliquota di partecipazione di cui al punto A). Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla sezione F contenente un progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto.

L'Impresa si impegna a consegnare al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Per approfondimenti sulla gestione separata Sistema Futuro si rinvia alla lettura della sezione C della nota informativa.

6. Opzioni di contratto

Il contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni, mediante richiesta scritta all'Impresa inviata tramite raccomandata A/R:

- differire la data di scadenza del contratto di un anno. Il differimento sarà automaticamente effettuato anche negli anni successivi, a meno che il contraente non comunichi all'Impresa, in forma scritta e alla ricorrenza annuale, la propria intenzione di ricevere la prestazione assicurata;
- convertire totalmente o parzialmente il capitale assicurato in una delle seguenti forme di rendita:
 - rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile all'assicurato finché sia in vita;
 - rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'assicurato stesso sia in vita;
 - rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'assicurato, e finché detta persona sia in vita. La persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal contraente all'atto della



relativa richiesta.
Le condizioni di assicurazione delle rendite, certa e reversibile, i relativi coefficienti di conversione e le relative modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal contraente.
Tutte le forme di rendita previste dal contratto sono di tipo previdenziale ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.

L'Impresa si impegna a fornire per iscritto al contraente, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto, una comunicazione contenente la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche. Tale comunicazione contiene inoltre l'impegno dell'Impresa a inviare al contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo fascicolo informativo.

C. Informazioni sulla gestione separata

7. Gestione separata Sistema Futuro

Sistema Futuro è una gestione interna istituita da Zurich Life and Pensions S.p.A. e separata dalle altre attività dell'Impresa. Tale gestione separata è disciplinata da apposito regolamento che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Denominazione della gestione: Sistema Futuro

Valuta di denominazione: euro Finalità della gestione:

conservazione del patrimonio e suo graduale e costante incremento nel medio/lungo periodo.

Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dal dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Composizione della gestione: prevalentemente in Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona Euro. La restante parte potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment grade), nonché in quote di OICR.

Stile gestionale adottato: le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali. Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei relativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi. La gestione degli attivi di Sistema Futuro viene effettuata direttamente da Zurich Life and Pensions S.p.A..

La società di revisione della gestione separata è PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano - Italia.

Per eventuali ulteriori informazioni sulla gestione separata Sistema Futuro si rinvia al regolamento della gestione allegato al presente fascicolo e che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

Diritto Fisso

Sul primo versamento

Se premio annuo

6 euro, destinati alla copertura delle spese di emissione del contratto.

Se rata semestrale

3 euro, destinati alla parziale copertura delle spese di emissione del contratto pari a 6 euro.

Se rata mensile

6 euro, destinati alla copertura delle spese di emissione del contratto.

Su ciascun premio base successivo al primo

Se premio annuo

6 euro

Se rata semestrale

3 euro

Se rata mensile

1 euro

Su ciascun versamento libero integrativo

6 euro

Costi di frazionamento del premio

2% dell'importo della rata, in caso di rateazione semestrale del premio. 5% dell'importo della rata, in caso di rateazione mensile del premio.

Caricamenti

I caricamenti sono determinati in funzione dell'età, del sesso e della durata contrattuale. Nelle tabelle seguenti sono riportati i caricamenti riferiti a un assicurato di sesso maschile, in corrispondenza di ciascuna combinazione di età e durata. Rimangono fermi i vincoli di durata e di età di Futuro Capitale riportati al punto 3 della nota informativa. L'Impresa si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle anzidette variabili nel progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

					Durat	a in anni						
Età	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
da 18 a 31 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,2%	9,4%	9,5%	9,7%
da 32 a 33 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,2%	9,4%	9,5%	9,7%
da 34 a 36 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,2%	9,4%	9,5%	9,7%
37 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,2%	9,4%	9,5%	9,7%
38 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,5%	9,7%
39 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,5%	9,7%
40 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,5%	9,8%
41 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
42 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
43 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
44 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
45 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
46 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,3%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
47 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
48 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
49 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
50 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
51 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,4%	9,6%	9,8%
52 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,5%	9,6%	9,9%
53 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	9,1%	9,3%	9,5%	9,7%	9,9%
54 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,9%	9,1%	9,3%	9,5%	9,7%	9,9%
55 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,6%	8,9%	9,1%	9,4%	9,5%	9,7%	9,9%
56 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,6%	8,9%	9,1%	9,4%	9,5%	9,7%	9,9%
57 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,6%	8,9%	9,1%	9,4%	9,5%	9,7%	10,0%
58 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	8,9%	9,2%	9,4%	9,6%	9,7%	10,0%
59 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	8,9%	9,2%	9,4%	9,6%	9,8%	10,0%
60 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	8,9%	9,2%	9,4%	9,6%	9,8%	10,0%
61 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	8,9%	9,2%	9,5%	9,6%	9,8%	10,1%
62 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	9,0%	9,2%	9,5%	9,7%	9,9%	10,1%
63 anni	7,4%	7,7%	7,9%	8,2%	8,5%	8,7%	9,0%	9,2%	9,5%	9,7%	9,9%	10,1%
64 anni	7,4%	7,7%	8,0%	8,2%	8,5%	8,7%	9,0%	9,3%	9,5%	9,7%	9,9%	10,1%
65 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,2%	8,5%	8,8%	9,0%	9,3%	9,6%	9,8%	10,0%	10,2%
66 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,2%	8,5%	8,8%	9,0%	9,3%	9,6%	9,8%	10,0%	10,3%
67 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,5%	8,8%	9,1%	9,4%	9,6%	9,8%	10,1%	10,3%
68 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,5%	8,8%	9,1%	9,4%	9,7%	9,9%	10,1%	10,4%
69 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,6%	8,8%	9,1%	9,4%	9,7%	9,9%	10,2%	10,5%
70 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,6%	8,9%	9,2%	9,5%	9,8%	10,0%	10,2%	10,5%
71 anni	7,5%	7,7%	8,0%	8,3%	8,6%	8,9%	9,2%	9,5%	9,8%	10,1%	10,3%	10,6%
72 anni	7,5%	7,8%	8,0%	8,3%	8,6%	8,9%	9,2%	9,6%	9,9%	10,1%	10,3%	10,7%
73 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,7%	9,0%	9,3%	9,6%	10,0%	10,1%	10,5%	10,7 70
74 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,7%	9,0%	9,3%	9,7%	10,0%	10,2%	10,070	
75 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,7%	9,1%	9,4%	9,8%	10,1%	10,570		
76 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,8%	9,1%	9,5%	9,8%	10,170			
77 anni	7,5%	7,8%	8,1%	8,5%	8,8%	9,2%	9,6%	2,070				-
78 anni	7,5%	7,8%	8,2%	8,5%	8,9%	9,3%	2,070					
79 anni	7,5%	7,9%	8,2%	8,6%	8,9%	2,370						
80 anni			8,2%	8,6%	0,770							
ou anni	7,5%	7,9%	0,2%	0,0%								

N.B. Rimangono fermi i vincoli di durata e di età riportati al punto 3 della nota informativa.



	Durata in anni												
Età	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	da 26 a 40
da 18 a 31 anni	10,0%	10,2%	10,5%	10,9%	11,3%	11,7%	12,1%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%
da 32 a 33 anni	10,0%	10,2%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,1%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%
da 34 a 36 anni	10,0%	10,2%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%
37 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%
38 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,4%	14,5%
39 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,4%	13,8%	14,4%	14,5%
40 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
41 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,5%	12,9%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
42 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
43 anni	10,0%	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,8%	12,2%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
44 anni	10,0%	10,3%	10,6%	11,0%	11,3%	11,8%	12,2%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%
45 anni	10,0%	10,3%	10,6%	11,0%	11,4%	11,8%	12,2%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,5%	14,5%
46 anni	10,0%	10,3%	10,6%	11,0%	11,4%	11,8%	12,3%	12,6%	13,0%	13,5%	13,9%	14,5%	14,5%
47 anni	10,0%	10,3%	10,6%	11,0%	11,4%	11,8%	12,3%	12,6%	13,0%	13,5%	14,0%	14,5%	14,5%
48 anni	10,0%	10,3%	10,7%	11,0%	11,4%	11,8%	12,3%	12,7%	13,1%	13,5%	14,0%	14,5%	14,5%
49 anni	10,1%	10,3%	10,7%	11,0%	11,4%	11,9%	12,3%	12,7%	13,1%	13,5%	14,0%	14,5%	14,5%
50 anni	10,1%	10,4%	10,7%	11,0%	11,4%	11,9%	12,4%	12,7%	13,1%	13,6%	14,1%	14,5%	14,5%
51 anni	10,1%	10,4%	10,7%	11,1%	11,5%	11,9%	12,4%	12,7%	13,1%	13,6%	14,1%	14,5%	14,5%
52 anni	10,1%	10,4%	10,7%	11,1%	11,5%	11,9%	12,4%	12,8%	13,2%	13,6%	14,1%	14,5%	14,5%
53 anni	10,1%	10,4%	10,7%	11,1%	11,5%	12,0%	12,4%	12,8%	13,2%	13,7%	14,2%	14,5%	14,5%
54 anni	10,1%	10,4%	10,8%	11,1%	11,6%	12,0%	12,5%	12,8%	13,3%	13,7%	14,2%	14,5%	14,5%
55 anni	10,2%	10,5%	10,8%	11,2%	11,6%	12,0%	12,5%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%	14,5%
56 anni	10,2%	10,5%	10,8%	11,2%	11,6%	12,1%	12,6%	12,9%	13,3%	13,8%	14,3%	14,5%	14,5%
57 anni	10,2%	10,5%	10,9%	11,2%	11,7%	12,1%	12,6%	13,0%	13,4%	13,9%	14,4%	14,5%	14,5%
58 anni	10,2%	10,6%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,7%	13,0%	13,5%	13,9%	14,4%	14,5%	14,5%
59 anni	10,3%	10,6%	10,9%	11,3%	11,8%	12,2%	12,7%	13,1%	13,5%	14,0%	14,5%	14,5%	14,5%
60 anni	10,3%	10,6%	11,0%	11,4%	11,8%	12,3%	12,8%	13,2%	13,6%	14,1%	14,5%	14,5%	
61 anni	10,4%	10,7%	11,0%	11,4%	11,9%	12,3%	12,9%	13,2%	13,7%	14,1%	14,5%		
62 anni	10,4%	10,7%	11,1%	11,5%	11,9%	12,4%	12,9%	13,3%	13,8%	14,2%			
63 anni	10,4%	10,8%	11,1%	11,5%	12,0%	12,5%	13,0%	13,4%	13,8%				
64 anni	10,5%	10,8%	11,2%	11,6%	12,1%	12,6%	13,1%	13,5%					
65 anni	10,5%	10,9%	11,3%	11,7%	12,2%	12,7%	13,2%						
66 anni	10,6%	10,9%	11,3%	11,8%	12,2%	12,8%							
67 anni	10,7%	11,0%	11,4%	11,9%	12,3%								
68 anni	10,7%	11,1%	11,5%	12,0%									
69 anni	10,8%	11,2%	11,6%										
70 anni	10,9%	11,3%											
71 anni	11,0%												

N.B. Rimangono fermi i vincoli di durata e di età riportati al punto 3 della nota informativa.

8.1.2. Costi per riscatto

Il valore di riscatto del contratto è dato dalla somma dei valori di riscatto del capitale base, degli eventuali capitali aggiuntivi e degli eventuali capitali integrativi. Il valore di riscatto del capitale base e degli eventuali capitali aggiuntivi si ottiene scontando i relativi capitali ridotti (definiti al seguente punto 12) al "tasso annuale di sconto" per il periodo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta del riscatto e quella della scadenza del contratto.

Il tasso annuale di sconto è:

- per il capitale base
 - il 4,417%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è inferiore a 5 anni;
- il 3,75%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è almeno 5 anni;
- per ogni capitale aggiuntivo, l'1,5% aumentato di una percentuale che si ricava riducendo l'1% nella proporzione in cui il numero dei premi annui aggiuntivi pagati, comprese le frazioni di anno, sta al numero dei premi annui aggiuntivi pattuiti;
- per ogni capitale integrativo, il 3,75%.

Di seguito si riporta la relativa tabella dei costi percentuali calcolati come percentuale del capitale ridotto, definito al seguente punto 12, per le diverse durate residue espresse in anni interi:

Durata residua	Valori
in anni interi	percentuali
39	100%
38	100%
37	27,86%
36	27,72%
35	22,43%
34	22,40%
33	22,35%
32	22,28%
31	22,18%
30	22,07%
29	21,93%
28	21,76%
27	21,58%
26	21,36%
25	21,12%
24	20,84%
23	20,53%
22	20,19%
21	19,82%
20	19,41%
19	18,96%
18	18,47%
17	17,93%
16	17,36%
15	16,73%
14	16,06%
13	15,34%
12	14,56%
11	13,73%
10	12,83%
9	11,88%
8	10,86%
7	9,77%
6	8,62%
5	7,39%
4	6,08%
3	4,69%
2	3,22%
1	1,65%
0	0,00%

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata

Percentuale trattenuta dall'Impresa sul rendimento annuo conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro
Max 20%

9. Regime fiscale

Tassazione dei premi

I premi versati per le garanzie principali non sono soggetti a imposta.

I premi eventualmente versati per la garanzia complementare per il caso morte da infortunio sono soggetti a una imposta del 2,5%. I premi corrisposti per il pagamento di assicurazioni sulla vita - limitatamente alla sola componente che, essendo destinata alla copertura del rischio sulla vita umana, è denominata premio di rischio - danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente, alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Il premio di rischio è evidenziato nel documento di polizza, nelle quietanze di pagamento premi e nelle eventuali appendici relative ai premi.

Tassazione delle prestazioni liquidabili

Il capitale a scadenza o il valore di riscatto corrisposto in dipendenza del presente contratto è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente pari al 12,50% applicata sulla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi versati, al netto del premio di rischio, secondo i criteri previsti



dal Decreto Legislativo n. 47 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il capitale corrisposto in caso di decesso dell'assicurato non è soggetto a tassazione.

In caso di conversione del capitale in rendita, i rendimenti maturati sono tassati annualmente, applicando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente pari al 12,50%, secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo n. 47 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

E. Altre informazioni sul contratto

10. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve, e quindi ne ha conoscenza, la comunicazione scritta di accettazione della proposta da parte dell'Impresa, a condizione che il premio versato risulti esigibile per l'incasso e che il contraente stesso abbia sottoscritto il modulo di proposta, insieme all'assicurato, se persona diversa. Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza.

11. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il contratto si risolve a seguito di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del contraente;
- decesso dell'assicurato;
- esercizio del diritto di riscatto totale del contratto da parte del contraente;

 raggiungimento della data di scadenza del contratto o del termine del periodo di differimento della scadenza del contratto eventualmente richiesto.

Il contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi con i seguenti effetti:

- a) scioglimento del contratto, con perdita dei premi già versati relativamente al premio base e agli eventuali premi annui aggiuntivi, se il numero di annualità di premio base versate è inferiore a 3, nel caso in cui la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o se il numero di annualità di premio base versate è inferiore a 2, nel caso in cui la durata del contratto sia inferiore a 5 anni
 - Qualora il contraente abbia effettuato versamenti liberi integrativi, il contratto rimane comunque in vigore limitatamente alle prestazioni garantite da tali importi;
- b)scioglimento del contratto, a seguito di esercizio del diritto di riscatto, con conseguente liquidazione del valore di riscatto relativo al premio base, al premio annuo aggiuntivo e agli eventuali versamenti liberi integrativi, calcolato secondo le modalità espresse nel successivo punto 12. Il diritto di riscatto può essere esercitato se il numero di annualità di premio base versate è pari almeno a 3, nel caso in cui la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o se il numero di annualità di premio base versate è pari almeno a 2, nel caso in cui la durata del contratto sia inferiore a 5 anni.

È altresì facoltà del contraente, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, procedere alla riattivazione del contratto. La riattivazione può avvenire solo dietro richiesta scritta del contraente e accettazione da parte dell'Impresa. Nel caso in cui la richiesta di riattivazione pervenga trascorsi sei mesi dalla prima rata di premio rimasta insoluta, l'Impresa ha la facoltà di chiedere nuove informazioni e/o accertamenti sanitari sull'assicurato e decidere circa la riattivazione, tenendo conto del loro esito. La riattivazione è in ogni caso subordinata al pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza del pagamento dei premi e quella di riattivazione. Per tasso annuo di riattivazione si intende la misura percentuale del rendimento della gestione separata Sistema Futuro, a norma dell'art. 12 delle condizioni di assicurazione, relativo all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del tasso legale di interesse.

La riattivazione del contratto, effettuata nei termini e con le modalità precedentemente descritte, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. In caso di riattivazione, il contratto entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto e il contraente non potrà

incrementare il premio annuo tramite un premio annuo aggiuntivo all'atto della riattivazione.

Qualora il contratto non venga riattivato, l'assicurazione resta in vigore per una prestazione, annualmente rivalutabile, ridotta rispetto a quella assicurata, sempreché siano state pagate almeno 3 annualità di premio base, se la durata del contratto è uguale o superiore a 5 anni, o almeno 2 annualità di premio base, se la durata del contratto è inferiore a 5 anni. In ogni caso, qualora il contraente abbia effettuato versamenti liberi integrativi, il contratto rimane in vigore limitatamente alle prestazioni garantite da tali importi.

12. Riduzione e riscatto Riduzione

Qualora il contraente sospenda il versamento dei premi, il contratto resta in vigore per una prestazione, annualmente rivalutabile, ridotta rispetto a quella assicurata, sempreché siano state pagate almeno 3 annualità di premio base, se la durata del contratto è uguale o superiore a 5 anni, o almeno 2 annualità di premio base, se tale durata è inferiore a 5 anni.

Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale base iniziale e ciascun capitale aggiuntivo iniziale per il coefficiente di riduzione, di seguito definito, e aggiungendo al valore così ottenuto:

 la differenza tra i suddetti capitali rivalutati all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data della prima rata di premio non pagata, e gli

- stessi capitali inizialmente assicurati;
- i capitali integrativi rivalutati. Il coefficiente di riduzione è uguale:
- relativamente al capitale base, al rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei premi base pattuiti;
- relativamente ad ogni capitale aggiuntivo, al rapporto tra il numero dei relativi premi annui aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei relativi premi annui aggiuntivi pattuiti.

Il capitale ridotto sarà rivalutato, nella misura prevista nell'articolo 12.A), delle condizioni di assicurazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto coincidente o successiva alla sospensione del pagamento dei premi. Anche il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento entro la data di scadenza del contratto. Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio previsto per la riduzione e siano ormai scaduti i termini per la riattivazione, il contratto rimane in vigore per gli eventuali capitali integrativi, mentre i premi base e i premi annui aggiuntivi corrisposti rimangono acquisiti dall'Impresa.

Riscatto

Il contraente può risolvere anticipatamente il contratto, mediante richiesta scritta all'Impresa tramite lettera raccomandata A/R, riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto determina lo scioglimento del contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno

di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta di riscatto.

Il diritto di riscatto, per il capitale base e per i capitali aggiuntivi, è subordinato all'avvenuto pagamento di almeno 3 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia inferiore a 5 anni.

Anche nel caso in cui il contraente non abbia il diritto di riscatto per il capitale base e per i capitali aggiuntivi, come previsto al precedente capoverso, avrà comunque diritto di riscattare i capitali integrativi, qualora abbia effettuato versamenti liberi integrativi, a condizione tuttavia che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del primo versamento libero integrativo.

Il valore di riscatto del contratto è dato dalla somma dei valori di riscatto del capitale base, degli eventuali capitali aggiuntivi e degli eventuali capitali integrativi. Il valore di riscatto del capitale base, degli eventuali capitali aggiuntivi e degli eventuali capitali integrativi si calcola scontando i relativi capitali ridotti, determinati come descritto in questo stesso punto al precedente paragrafo Riduzione, al "tasso annuale di sconto" riportato al precedente punto 8.1.2, per il periodo che intercorre tra la data di ricezione della richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto. In caso di riscatto nel periodo di differimento della scadenza del contratto eventualmente richiesto, l'Impresa liquida un importo pari al capitale assicurato rivalutato fino



all'ultima ricorrenza annua antecedente la data di ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di riscatto.

Non è ammesso il riscatto parziale.

È possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a: Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Post vendita e Liquidazioni - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano - Telefono n. 025966.1 - Fax n. 02/26622497 - E-mail: infopensions@it.zurich.com - che si impegna a fornirlo entro 10 giorni dalla richiesta.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al cumulo complessivo dei premi versati.

Si rinvia al progetto esemplificativo riportato nella sezione F per avere un prospetto di sviluppo dei valori di riscatto e di riduzione. Inoltre, per conoscere i valori di riscatto e di riduzione riferiti alle caratteristiche del proprio contratto, è possibile consultare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

13. Revoca della proposta

Il contraente può revocare la proposta di assicurazione, mediante comunicazione scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta medesima, fino al momento della conclusione del contratto. La revoca ha effetto nei confronti dell'Impresa, se comunicata all'Impresa stessa prima della conclusione del

contratto. In tale caso, l'Impresa si impegna a restituire, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta, l'importo del premio versato dal contraente all'atto della sottoscrizione della proposta.

14. Diritto di recesso

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto. Dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso, il contratto si risolve e l'Impresa non è più obbligata alla prestazione. L'Impresa rimborsa al contraente, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso, l'importo del premio versato, al netto del diritto fisso per le spese di emissione del contratto pari a euro 6.

15. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Tutte le comunicazioni indirizzate all'Impresa relative all'esercizio di diritti riconosciuti al contraente, all'assicurato, ai beneficiari caso morte e agli aventi diritto dalle condizioni di assicurazione devono essere corredate della documentazione indicata nell'allegato A delle condizioni di assicurazione.

L'Impresa, per particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte

dell'Impresa, della documentazione completa e a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione, l'Impresa esegue il pagamento delle prestazioni previste in forma di capitale. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della relativa rata. Decorsi tali termini e a partire dai termini stessi, sono dovuti agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute presso la sede legale dell'Impresa entro le ore 13.00. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, tutti i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

16. Legge applicabile al contratto La legge applicabile al contratto è quella italiana.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e tutta la documentazione contrattuale ad esso relativa sono redatti in lingua italiana.

18. Impignorabilità e insequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'Impresa in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Fax numero: 02/2662.2243, E-mail: clienti@zurich.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 -00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile per il contraente

L'Impresa si impegna, su richiesta del contraente, a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione separata Sistema Futuro e, relativamente a questa ultima, il prospetto riportante la composizione degli attivi. Tale documentazione è disponibile anche sul sito Internet dell'Impresa "www.zurichlifeandpensions.it".

21. Informativa in corso di contratto

L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in nota informativa o nel regolamento della gestione separata Sistema Futuro intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive

alla conclusione del contratto. L'Impresa si impegna, inoltre, a comunicare per iscritto al contraente tempestivamente e prima dell'entrata in vigore, la modifica del tasso tecnico, ai sensi del Provvedimento ISVAP n. 1036/98, e della tavola demografica adottati. Tali modifiche avranno effetto solo sui versamenti liberi integrativi e

Tali modifiche avranno effetto solo sui versamenti liberi integrativi e sui premi annui aggiuntivi versati dopo l'entrata in vigore di dette modifiche.

L'Impresa si impegna, altresì, a comunicare al contraente le variazioni intervenute ad essa afferenti e ogni altra variazione relativa al contratto.

L'Impresa si impegna a inviare, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato e un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto:
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso,

tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

22. Comunicazioni del contraente all'Impresa

Si richiama l'attenzione del contraente sull'obbligo di comunicare per iscritto all'Impresa, in base alle disposizioni di cui all'art. 1926 del Codice Civile, le modifiche di professione dell'assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto.

F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità dei versamenti, sesso ed età dell'assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate, dei valori di riduzione e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente, sotto forma di tasso tecnico, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio annuo;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4%, sulla base del quale è determinata la misura di rivalutazione. La misura annua di rivalutazione è determinata:
 - moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota



di partecipazione di volta in volta fissata.

Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;

- diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio;
- scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito

dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione separata Sistema Futuro potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Sviluppo del premio, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto in base a:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2% (sotto forma di tasso tecnico)

- Età dell'assicurato: 40 anni

- Durata: 15 anni

- Sesso dell'assicurato: M

		Cumulo	D (44)	Cumulo premi	Capiale	Capiale	Valore di	Capitale	ridotto
Anni trascorsi	Premio annuo (*)	premi annui	Premio (**) annuo netto	annui netti (***)	assicurato alla fine dell'anno	assicurato in caso di morte	riscatto alla fine dell'anno	alla fine dell'anno	alla scadenza
1	2.000	2.000	1.969	1.969	30.077	30.077	-	-	-
2	2.000	4.000	1.969	3.937	30.077	30.077	-	-	-
3	2.000	6.000	1.969	5.906	30.077	30.077	3.581	6.015	6.015
4	2.000	8.000	1.969	7.875	30.077	30.077	4.986	8.020	8.020
5	2.000	10.000	1.969	9.843	30.077	30.077	6.938	10.026	10.026
6	2.000	12.000	1.969	11.812	30.077	30.077	8.638	12.031	12.031
7	2.000	14.000	1.969	13.781	30.077	30.077	10.455	14.036	14.036
8	2.000	16.000	1.969	15.749	30.077	30.077	12.397	16.041	16.041
9	2.000	18.000	1.969	17.718	30.077	30.077	14.469	18.046	18.046
10	2.000	20.000	1.969	19.687	30.077	30.077	16.680	20.051	20.051
11	2.000	22.000	1.969	21.655	30.077	30.077	19.036	22.056	22.056
12	2.000	24.000	1.969	23.624	30.077	30.077	21.545	24.061	24.061
13	2.000	26.000	1.969	25.593	30.077	30.077	24.216	26.066	26.066
14	2.000	28.000	1.969	27.561	30.077	30.077	27.057	28.071	28.071
15	2.000	30.000	1.969	29.530	30.077	30.077	30.077	-	-

^(*) Il premio annuo è comprensivo del diritto fisso di euro 6.

I valori sopra esposti sono al lordo delle vigenti imposizioni fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 15 anni.

^(**) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%

- Aliquota di retrocessione: 80%

- Tasso di rendimento retrocesso: 3,2%

- Età dell'assicurato: 40 anni

- Durata: 15 anni

- Sesso dell'assicurato: M

		Cumulo	D (**)	Cumulo premi	Capiale	Capiale	Valore di	Capitale	ridotto
Anni trascorsi	Premio annuo (*)	premi annui	Premio (**) annuo netto	annui netti (***)	assicurato alla fine dell'anno	assicurato in caso di morte	riscatto alla fine dell'anno	alla fine dell'anno	alla scadenza
1	2.000	2.000	1.969	1.969	30.100	30.077	-	-	-
2	2.000	4.000	1.969	3.937	30.148	30.100	-	-	-
3	2.000	6.000	1.969	5.906	30.220	30.148	3.666	6.158	7.089
4	2.000	8.000	1.969	7.875	30.316	30.220	5.134	8.260	9.397
5	2.000	10.000	1.969	9.843	30.437	30.316	7.187	10.386	11.679
6	2.000	12.000	1.969	11.812	30.583	30.437	9.001	12.537	13.933
7	2.000	14.000	1.969	13.781	30.755	30.583	10.960	14.714	16.162
8	2.000	16.000	1.969	15.749	30.952	30.755	13.074	16.916	18.364
9	2.000	18.000	1.969	17.718	31.175	30.952	15.351	19.145	20.541
10	2.000	20.000	1.969	19.687	31.425	31.175	17.802	21.400	22.692
11	2.000	22.000	1.969	21.655	31.701	31.425	20.438	23.681	24.818
12	2.000	24.000	1.969	23.624	32.004	31.701	23.272	25.989	26.920
13	2.000	26.000	1.969	25.593	32.335	32.004	26.314	28.324	28.997
14	2.000	28.000	1.969	27.561	32.692	32.335	29.578	30.687	31.050
15	2.000	30.000	1.969	29.530	33.078	32.692	33.078	-	-

^(*) Il premio annuo è comprensivo del diritto fisso di euro 6.

Zurich Life and Pensions S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

Milano, aprile 2009

Francesco La Gioia (Amministratore Delegato)

^(**) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%.

I valori sopra esposti sono al lordo delle vigenti imposizioni fiscali.

Futuro Capitale Condizioni di assicurazione



Contratto di assicurazione mista immediata con rivalutazione annua del capitale, a premio annuo

Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle condizioni di assicurazione, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse dall'Impresa;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

Articolo 1 Prestazioni assicurate

L'Impresa garantisce, in caso di vita dell'assicurato alla data di scadenza del contratto e previa richiesta scritta, la corresponsione al beneficiario designato dal contraente di un capitale assicurato annualmente rivalutabile fino alla data di scadenza del contratto. In caso di decesso dell'assicurato prima della data di scadenza del contratto o nel periodo di differimento del contratto l'Impresa garantisce, previa richiesta scritta, la corresponsione, al beneficiario caso morte designato dal contraente, di un capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto antecedente la data di decesso. Il capitale assicurato è dato dalla somma dei seguenti importi:

- del "capitale base", corrispettivo del "premio base" pattuito;
- dell'eventuale "capitale aggiuntivo", corrispettivo dell'aumento di premio eventualmente richiesto nel corso della durata del contratto ("premio annuo aggiuntivo");
- dell'eventuale "capitale integrativo", corrispettivo dei "versamenti liberi integrativi" eventualmente effettuati nel corso della durata del contratto.

Ciascuno dei capitali assicurati sopra indicati è rivalutato secondo le modalità e i termini descritti all'art. 12.

Articolo 2

Versamento del premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite previo versamento all'Impresa di un premio annuo (premio base), calcolato in annualità anticipate, e corrisposto periodicamente per tutta la durata del contratto in base al frazionamento annuale, semestrale o mensile prescelto dal contraente. L'importo annuo del premio base non può essere inferiore a euro 600. La scelta del frazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità e comunque un importo di rata non inferiore a euro 50. In ogni caso il premio relativo al primo anno è dovuto per intero.

A) Versamenti liberi integrativi

In qualunque momento, escluso l'ultimo anno di durata del contratto, il contraente può effettuare dei versamenti liberi integrativi. L'importo minimo del versamento libero integrativo deve essere di euro 2.500. L'aumento corrispettivo della prestazione assicurata viene denominato "capitale integrativo" e la data in cui viene effettuato il versamento libero integrativo viene definita "data di decorrenza del versamento libero integrativo".

I termini, le modalità e le condizioni alle quali il contraente può effettuare il versamento libero integrativo sono le seguenti:

- il contraente può corrispondere il premio in conto versamento libero integrativo, unitamente alla proposta scritta di voler incrementare la prestazione assicurativa;
- entro 30 giorni dalla data di effettuazione del versamento di cui sopra l'Impresa comunicherà quali ulteriori informazioni e/o

- accertamenti sanitari ritiene necessari;
- il contraente dovrà far pervenire all'Impresa detta documentazione entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta;
- una volta ricevuta la documentazione completa richiesta, l'Impresa comunicherà al contraente se:
 - a) accetta l'incremento, nel qual caso le somme versate in conto versamento libero integrativo verranno definitivamente trattenute dall'Impresa a titolo di versamento libero integrativo;
 - b) propone al contraente nuovi termini e condizioni di assicurazione basati sui nuovi termini di rischio che emergono dalla documentazione di cui sopra; in questo caso, l'integrazione del valore della polizza e l'acquisizione definitiva delle somme versate è subordinato all'accettazione scritta del contraente, in assenza della quale le somme corrisposte in conto versamento libero integrativo verranno restituite;
 - c) richiede ulteriore documentazione;
 - d) respinge la proposta di incremento, nel qual caso le somme versate in conto versamento libero integrativo verranno contestualmente restituite al contraente.

B) Premi annui aggiuntivi

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il contraente può aumentare l'importo del premio annuo base. L'aumento annuo dovrà essere minimo di euro 50 (premio annuo aggiuntivo) e andrà a sommarsi all'ammontare del premio base. Una volta aumentato,

il premio non può essere successivamente ridotto. L'aumento del premio annuo base corrispettivo della prestazione assicurata viene denominato "capitale aggiuntivo" e la data in cui viene effettuato il relativo aumento viene definita "data di decorrenza del premio annuo aggiuntivo". I termini, le modalità e le condizioni per effettuare il versamento dei premi annui aggiuntivi sono le seguenti:

- il contraente può chiedere per iscritto alla Impresa di aumentare l'importo del premio base almeno 90 giorni prima della ricorrenza dell'anniversario della data di decorrenza del contratto. Nel caso in cui il contraente effettui il pagamento del premio a mezzo di assegno bancario o circolare, potrà anche provvedere direttamente al pagamento del premio di ammontare maggiorato alla ricorrenza dell'anniversario della data di decorrenza del contratto (o comunque entro i trenta giorni successivi) senza alcuna comunicazione preventiva, ma sulla base della documentazione di quietanza emessa dalla Impresa. In tal caso, l'importo verrà trattenuto dalla Impresa in conto premio aggiuntivo;
- entro 15 giorni dalla data della richiesta o dell'effettuazione del versamento l'Impresa comunicherà al contraente quali ulteriori informazioni e/o accertamenti sanitari ritiene necessari;
- il contraente dovrà far pervenire all'Impresa detta documentazione entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta;
- una volta ricevuta la documentazione completa richiesta, l'Impresa comunicherà

al contraente se:

- a) accetta l'incremento, nel qual caso le somme eventualmente versate in conto premio aggiuntivo verranno definitivamente trattenute dalla Impresa a titolo di premio annuo aggiuntivo. Nel caso in cui il contraente non abbia versato alcunché, sarà tenuto a corrispondere il valore dell'incremento unitamente al premio;
- b) propone al contraente nuovi termini e condizioni di assicurazione basati sui nuovi termini di rischio che emergono dalla documentazione; in questo caso, l'integrazione del valore della polizza e l'acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate è subordinato all'accettazione scritta del contraente, in assenza della quale le somme verranno restituite. Nel caso in cui il contraente non abbia versato alcunché, se accetta le controproposte della Impresa sarà tenuto a corrispondere il valore dell'incremento unitamente al premio;
- c) richiede ulteriore documentazione;
- d) respinge la proposta di incremento, nel qual caso le somme eventualmente versate in conto premio aggiuntivo verranno contestualmente restituite al contraente.

La prestazione assicurata corrispettiva ai versamenti liberi integrativi e ai premi annui aggiuntivi sarà calcolata sulla base del tasso tecnico e della tavola demografica utilizzati al momento in cui il versamento libero integrativo viene effettuato o il

premio annuo aggiuntivo viene pagato per la prima volta; tali indici potrebbero differire da quelli in vigore al momento della conclusione del contratto sulla base dei quali viene computata la prestazione assicurata corrispettiva al premio base. L'Impresa, al fine di consentire una corretta valutazione da parte del contraente, comunicherà ogni eventuale variazione dei menzionati parametri di riferimento.

Articolo 3

Mancato versamento del premio Il mancato versamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta non determina, in deroga a quanto previsto dall'art. 1924, II comma, c.c., l'immediata risoluzione di diritto del contratto, ma comporta la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di un anno. Entro tale termine il contraente può chiedere all'Impresa la riattivazione del contratto ai sensi dell'art. 10 delle condizioni di assicurazione e, dopo accettazione dell'Impresa, può riprendere il versamento dei premi. Nel caso in cui il contraente non riattivi il contratto, quest'ultimo resta in vigore per una prestazione ridotta, se sussistono le condizioni richieste previste all'art. 8 delle condizioni di assicurazione per la riduzione, altrimenti il contratto si risolve di diritto, salvo quanto previsto all'ultimo capoverso di cui al medesimo art. 8.

Articolo 4 Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve comunicazione scritta dell'accettazione da parte dell'Impresa, a condizione che il



premio versato risulti esigibile per l'investimento e che il contraente abbia firmato il modulo di proposta insieme all'assicurato se persona diversa.

Articolo 5 Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal contraente all'Impresa saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta. Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. L'Impresa rimborsa quindi al contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio versato al netto delle eventuali spese di emissione previste dal contratto.

Articolo 6

Decorrenza e durata del contratto Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 delle condizioni di assicurazione entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del contraente, tra 2 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. La durata del contratto è indicata in polizza. Il contratto si risolve a seguito di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del contraente;
- decesso dell'assicurato;
- esercizio del diritto di riscatto del contratto da parte del contraente;
- raggiungimento della data di scadenza del contratto o del termine del periodo di differimento della scadenza del contratto.

Articolo 7

Persone assicurabili e dichiarazioni del contraente e dell'assicurato L'età dell'assicurato al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione deve essere compresa tra i 18 anni compiuti e gli 80 anni compiuti (età assicurativa), a condizione che l'età (assicurativa)

anni. Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere esatte, complete e veritiere.

dell'assicurato alla data di scadenza

del contratto non sia superiore a 85

A) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni che si rivelino inesatte e le reticenze relative al rischio assicurato, rese dal contraente e dall'assicurato con dolo o colpa grave, sono cause di annullamento del contratto, a norma di quanto previsto dall'articolo 1892 del Codice Civile, fermo restando il diritto dell'Impresa di percepire i premi per la copertura caso morte e per le coperture complementari eventualmente attivate, relativi al periodo di tempo trascorso sino al momento dell'eventuale

impugnazione per l'annullamento del contratto.

L'Impresa decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler impugnare il contratto. In ogni caso, qualora si verifichi un sinistro prima della scadenza dei tre mesi suddetti, l'Impresa non è tenuta a pagare la somma assicurata.

B) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave

Se il contraente e l'assicurato, agendo senza dolo o colpa grave, hanno reso dichiarazioni che si rivelino inesatte o reticenti in merito alle circostanze del rischio assicurato, l'Impresa, a norma di quanto previsto dall'articolo 1893 del Codice Civile, può recedere dal contratto, comunicando tale sua decisione al contraente entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza. Tuttavia, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta dall'Impresa, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, a norma di quanto stabilito dallo stesso articolo 1893 del Codice Civile.

Articolo 8 Riduzione

Qualora il contraente sospenda il versamento dei premi il contratto resta in vigore per una prestazione, annualmente rivalutabile, ridotta rispetto a quella assicurata, sempreché siano state pagate almeno 3 annualità di premio base, se la durata del contratto è uguale o superiore a 5 anni, o almeno 2 annualità di premio base, se tale durata è inferiore a 5 anni.
Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale base iniziale e ciascun capitale aggiuntivo iniziale per il coefficiente di riduzione di seguito definito ed aggiungendo al valore così ottenuto:

- la differenza tra i suddetti capitali rivalutati all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data della prima rata di premio non pagata, e gli stessi capitali inizialmente assicurati;
- i capitali integrativi rivalutati. Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale:
- relativamente al capitale base, al rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi base pattuiti;
- relativamente ad ogni capitale aggiuntivo, al rapporto tra il numero dei relativi premi annui aggiuntivi pagati, comprese le eventuali frazioni, e il numero dei relativi premi annui aggiuntivi pattuiti.

Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista nel seguente art. 12.A ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto coincidente o successiva alla sospensione del pagamento dei premi.

Anche il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento in base a quanto stabilito al seguente art. 9.

Nel caso in cui l'interruzione del pagamento dei premi avvenga prima che sia stato versato il numero minimo di annualità di premio previsto per la riduzione e siano ormai scaduti i termini per la riattivazione, il contratto rimane in vigore per gli eventuali capitali integrativi, mentre i premi base e i premi annui aggiuntivi corrisposti rimangono acquisiti dall'Impresa.

Articolo 9 Riscatto

A condizione che siano state versate almeno 3 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia superiore o uguale a 5 anni, o almeno 2 annualità di premio base, qualora la durata del contratto sia inferiore a 5 anni, il contraente può risolvere anticipatamente il contratto, chiedendo all'Impresa, a mezzo lettera raccomandata A.R., la liquidazione del valore di riscatto. Il riscatto determina lo scioglimento del contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta di riscatto.

Anche nel caso in cui il contraente non abbia il diritto di riscatto per il capitale base e per i capitali aggiuntivi, come previsto al precedente capoverso, avrà comunque diritto di riscattare i capitali integrativi, qualora abbia effettuato versamenti liberi integrativi, a condizione tuttavia che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del primo versamento libero integrativo. Il valore di riscatto del capitale base e degli eventuali capitali aggiuntivi si ottiene scontando i relativi capitali ridotti al "tasso annuale di sconto" (di seguito definito) per il periodo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta del riscatto e quella della scadenza del contratto.

Il tasso annuale di sconto è: Per il capitale base:

 il 4,417%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di

- riscatto e la data di decorrenza del contratto è inferiore a 5 anni;
- il 3,75%, se il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e la data di decorrenza del contratto è almeno 5 anni.

Per ogni capitale aggiuntivo:

• l'1,5% aumentato di una percentuale che si ricava riducendo l'1% nella proporzione in cui il numero dei premi aggiuntivi pagati, comprese le frazioni di anno, sta al numero dei premi aggiuntivi pattuiti.

Per ogni capitale integrativo: il 3,75%.

In caso di riscatto nel periodo di differimento della scadenza del contratto eventualmente richiesto, l'Impresa liquida un importo pari al capitale assicurato rivalutato fino all'ultima ricorrenza annua antecedente la data di ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di riscatto.

Non è ammesso il riscatto parziale.

Articolo 10 Riattivazione: ripresa del pagamento dei premi

Entro un anno dalla data di scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta il contraente può chiedere la riattivazione della polizza. La riattivazione può avvenire solo dietro richiesta scritta del contraente e accettazione da parte della Impresa.

Nel caso in cui la richiesta di riattivazione pervenga trascorsi sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, la Impresa ha la facoltà di chiedere nuove informazioni e/o accertamenti sanitari sull'assicurato e decidere circa la riattivazione, tenendo conto del loro esito. La riattivazione è in ogni caso subordinata al pagamento di tutti i



premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione e per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza del pagamento dei premi e quella di riattivazione. Per tasso annuo di riattivazione si intende la misura percentuale del rendimento della gestione separata Sistema Futuro, a norma del seguente art. 12, relativo all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del tasso legale di interesse. La riattivazione del contratto, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi. In ogni caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. Il contraente non potrà incrementare il premio tramite un premio annuo aggiuntivo all'atto della riattivazione.

Articolo 11 Prestiti

Il contraente in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dall'Impresa, nei limiti del valore di riscatto maturato. L'Impresa indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Articolo 12 Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali l'Impresa riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate. A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento

della gestione separata Sistema Futuro, attività d'importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione L'Impresa dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro. Il rendimento annuo da attribuire al contratto è ottenuto moltiplicando il rendimento della gestione separata Sistema Futuro per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%. La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico del 2%, e scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

Relativamente al premio base, il contratto prevede un tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del premio. Relativamente ai versamenti liberi integrativi e ai premi aggiuntivi, il tasso tecnico utilizzato sarà quello in vigore alla data in cui il versamento libero integrativo sarà effettuato o il premio annuo aggiuntivo sarà pagato per la prima volta. Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1º gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo. Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Rivalutazione del capitale assicurato nel corso della durata del contratto

Nel corso della durata del contratto il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio base e dei premi annui aggiuntivi, sarà determinato aggiungendo al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto sommando i seguenti importi:

- il valore che si ricava moltiplicando il capitale base e ogni capitale aggiuntivo inizialmente assicurati per la misura della rivalutazione, ridotta proporzionalmente al rapporto tra il numero degli anni trascorsi e il numero degli anni di durata del pagamento dei relativi premi;
- il valore che si ricava moltiplicando la differenza tra il capitale base e ogni capitale aggiuntivo rivalutati nel periodo annuale precedente e quelli inizialmente assicurati per la misura della rivalutazione;
- il valore che si ricava moltiplicando ogni capitale integrativo rivalutato nel periodo annuale precedente per la misura della rivalutazione.

Se il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento libero integrativo e l'anniversario della data di decorrenza del contratto è inferiore a un anno, il valore da aggiungere sarà riproporzionato a tale periodo.

C) Rivalutazione del capitale assicurato nel periodo di differimento del contratto

Durante il periodo di differimento del contratto eventualmente richiesto, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale rivalutato si ottiene sommando al capitale in vigore alla ricorrenza annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detto capitale per il tasso determinato moltiplicando il rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro per l'aliquota di partecipazione di cui al punto A).

La rivalutazione del capitale assicurato è acquisita in via definitiva e verrà comunicata di volta in volta.

Articolo 13 Opzioni

Alla scadenza del contratto, il contraente potrà chiedere all'Impresa di:

- differire la data di scadenza del contratto di un anno.
 Il differimento sarà automaticamente effettuato anche negli anni successivi, a meno che il contraente non comunichi all'Impresa, in forma scritta e alla ricorrenza annuale, la propria intenzione di ricevere la prestazione assicurata;
- convertire totalmente o parzialmente il capitale assicurato in una delle seguenti forme di rendita:
- rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile all'assicurato finché sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'assicurato stesso sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'assicurato, e finché detta persona sia in vita. La persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal contraente all'atto della relativa richiesta.

Le condizioni di assicurazione delle rendite, certa e reversibile, i relativi coefficienti di conversione e le relative modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal contraente. Il contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata all'Impresa da effettuarsi entro la data di scadenza del contratto o, qualora sia stato richiesto il differimento della scadenza del contratto, entro il termine del periodo di differimento.

Articolo 14 Beneficiari

Il contraente designa i beneficiari per il caso di morte dell'assicurato in occasione della sottoscrizione della proposta di assicurazione o in un momento successivo. I beneficiari possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento, tranne:

- nel caso in cui il contraente e il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione della designazione;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi, nessuna richiesta di pagamento o scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto dei beneficiari designati.

La designazione dei beneficiari o le eventuali revoche o modifiche, salvo quelle disposte per testamento, debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa tramite lettera

raccomandata A.R., che provvederà ad annotarle in polizza o su appendice di polizza.

Articolo 15 Rischio di morte - Esclusioni e carenza

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali. È escluso dalla copertura soltanto il decesso causato da:

- dolo del contraente o del beneficiario:
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;



- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare del brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;

attività sportiva, non dichiarata

come praticata alla data della

sottoscrizione del modulo di adesione o successivamente. In questi casi l'Impresa paga il solo importo delle riserve matematiche del capitale base, del capitale aggiuntivo e del capitale integrativo calcolate al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, per il capitale base e per i capitali aggiuntivi, l'Impresa paga i valori di riduzione, se maturati per un importo superiore rispetto alle relative riserve matematiche, e la

riserva matematica dei capitali

integrativi.

Si richiama l'attenzione del contraente sull'obbligo di comunicare per iscritto all'Impresa, in base alle disposizioni di cui all'art. 1926 del Codice Civile, le modifiche di professione dell'assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto. Il rischio di morte è inoltre escluso dalla garanzia, secondo quanto previsto nei seguenti punti A) e B), qualora essi siano espressamente richiamati nei documenti contrattuali.

A) Condizioni di carenza per assicurazioni senza visita medica
Per volontà dell'assicurato:
(i) l'assicurazione relativa al capitale base di cui al presente contratto

viene assunta senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di assicurazione, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto e il contraente sia in regola con il pagamento dei premi, l'Impresa corrisponderà - in luogo del relativo capitale base assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi base versati, al netto degli accessori;

(ii) l'assicurazione relativa ad ogni capitale integrativo e ad ogni capitale aggiuntivo di cui al presente contratto viene assunta senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla relativa data di decorrenza del versamento libero integrativo e/o del premio annuo aggiuntivo - sempre a condizione che il contraente sia in regola con il pagamento dei premi l'Impresa corrisponderà, in luogo del relativo capitale integrativo e/o capitale aggiuntivo, una somma rispettivamente pari all'ammontare del relativo versamento libero integrativo e/o dei relativi premi annui aggiuntivi versati al netto degli accessori.

L'assicurato ha tuttavia la facoltà di richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, ivi compresi gli eventuali sovrappremi.

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati in polizza - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle

rispettive date di entrata in vigore dei contratti di assicurazione sostituiti.

L'Impresa non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto l'ammontare da essa dovuto sarà pari alla somma dei capitali assicurati, qualora il decesso dell'assicurato sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del contratto o la data di decorrenza di ogni versamento libero integrativo o di ogni premio annuo aggiuntivo: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica:
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del contratto o la data di decorrenza di ogni versamento libero integrativo o di ogni premio annuo aggiuntivo;
- c) di infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto o la data di decorrenza di ogni versamento libero integrativo o di ogni premio annuo aggiuntivo, intendendo per infortunio (ferme restando le esclusioni sopra richiamate) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali

obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto o dalla data di decorrenza di ogni versamento libero integrativo o di ogni premio annuo aggiuntivo e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, i capitali assicurati non saranno pagati.

In tal caso:

- se il contraente ha regolarmente pagato tutti i premi annui dovuti alla data del decesso, l'Impresa corrisponderà una somma pari all'ammontare dei premi e dei versamenti liberi integrativi versati al netto degli accessori;
- se il contraente non è in regola con il pagamento dei premi, ma ha acquisito alla data del decesso il diritto alla riduzione per quanto attiene al capitale base e ai capitali aggiuntivi ai sensi dell'art. 8, l'Impresa corrisponderà un importo pari alla somma dei premi versati al netto degli accessori con il massimo del valore della prestazione ridotta e, per quanto attiene ai capitali integrativi, corrisponderà una somma pari ai versamenti liberi integrativi versati al netto degli accessori.

Rimane infine convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito per il caso in cui la polizza venga emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti.

B) Assicurazioni con visita medica in assenza del test HIV

Per volontà dell'assicurato:

(i) l'assicurazione relativa al capitale

base di cui al presente contratto viene assunta senza che siano stati eseguiti gli esami clinici necessari per l'accertamento dello stato di malattia da HIV o di sieropositività richiesti dall'Impresa. Pertanto a parziale deroga delle condizioni di assicurazione, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla data di decorrenza del contratto ed è dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata:

- se il contraente è in regola con il pagamento dei premi, l'Impresa corrisponderà - in luogo del relativo capitale base assicurato una somma pari all'ammontare dei premi base versati, al netto degli accessori;
- se il contraente non è in regola con il pagamento dei premi, ma ha acquisito alla data del decesso il diritto alla riduzione ai sensi del precedente art. 8, l'Impresa corrisponderà una somma pari all'ammontare dei premi base versati, al netto degli accessori con il massimo del valore della prestazione ridotta;
- (ii) l'assicurazione relativa ad ogni capitale aggiuntivo di cui al presente contratto viene assunta senza che siano stati eseguiti gli esami clinici necessari per l'accertamento dello stato di malattia da HIV o di sieropositività richiesti dall'Impresa. Pertanto a parziale deroga delle condizioni di assicurazione, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla relativa data di decorrenza del premio annuo aggiuntivo ed è dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata:
- se il contraente è in regola con il pagamento dei premi, l'Impresa corrisponderà - in luogo del

- relativo capitale aggiuntivo una somma rispettivamente pari all'ammontare dei relativi premi annui aggiuntivi versati, al netto degli accessori;
- se il contraente non è in regola con il pagamento dei premi, ma ha acquisito alla data del decesso il diritto alla riduzione per quanto attiene al capitale base ai sensi del precedente art. 8, l'Impresa corrisponderà un importo pari alla somma dei premi annui aggiuntivi versati, al netto degli accessori, con il massimo del valore della prestazione ridotta; (iii) l'assicurazione relativa ad ogni capitale integrativo di cui al presente contratto viene assunta senza che siano stati eseguiti gli esami clinici necessari per l'accertamento dello stato di malattia da HIV o di sieropositività richiesti dall'Impresa. Pertanto a parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla relativa data di decorrenza del versamento libero integrativo ed è dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, l'Impresa corrisponderà - in luogo del relativo capitale integrativo - l'ammontare del relativo versamento libero integrativo, al netto degli accessori.

Articolo 16

Cessione - pegno - vincolo

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1407 del Codice Civile, il contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa viene informata per iscritto dal contraente dell'avvenuta cessione. L'Impresa deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice di polizza. L'Impresa può



opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1409 del Codice Civile. Il contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui l'Impresa ne faccia annotazione in polizza o su appendice di polizza. In tale caso, le liquidazioni a titolo di recesso, di riscatto, di liquidazione a scadenza richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

Articolo 17 Pagamenti dell'Impresa

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti

dell'Impresa quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste pervenute presso la sede dell'Impresa. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00. Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati all'Impresa i documenti indicati nell'allegato A alle condizioni di assicurazione, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L'Impresa, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'Impresa, della documentazione completa e a condizione che sia maturato il

diritto alla prestazione, l'Impresa esegue il pagamento delle prestazioni previste in forma di capitale. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della relativa rata. Trascorsi tali termini, l'Impresa si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore, per ogni giorno successivo al trentesimo.

Articolo 18 Foro competente

Ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del contratto viene convenzionalmente devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore secondo quanto disposto dall'art. 1469 bis del codice civile.

Milano, aprile 2009

Francesco La Gioia (Amnihistratore Delegato)

Condizioni dell'assicurazione complementare infortuni

(Valide e applicabili solo se espressamente richiamate in polizza)

Articolo 1 Prestazioni assicurate - Garanzie complementari

In aggiunta alle prestazioni assicurate relative alla garanzia principale, l'Impresa garantisce, in caso di decesso dell'assicurato per infortunio prima della scadenza contrattuale, il pagamento ai Beneficiari caso morte designati dal contraente di un capitale assicurato, di seguito definito, che viene raddoppiato qualora l'infortunio mortale dell'assicurato:

- accada all'assicurato mentre si trova alla guida di veicoli e natanti, purché, se richiesto, sia in possesso di regolare abilitazione a norma di disposizioni vigenti;
- sia causato da qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto terrestre, marittimo, lacustre, fluviale - all'assicurato come passeggero, pedone o bagnante;
- sia occorso all'assicurato in qualità di passeggero di aeromobile, purché non sia membro dell'equipaggio, l'aeromobile sia autorizzato al volo ed il pilota sia titolare di brevetto idoneo;

e sempreché il decesso dell'assicurato si verifichi entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto

Il capitale assicurato per la garanzia complementare è pari a quello inizialmente assicurato per la garanzia principale in caso di decesso dell'assicurato, e comunque entro il massimale indicato in proposta. Nel caso in cui il contraente incrementi il premio

base della garanzia principale tramite premi annui aggiuntivi, automaticamente incrementerà il premio dovuto per la garanzia complementare, ottenendo un corrispettivo incremento del capitale assicurato. Tale capitale assicurato sarà quindi pari alla somma del capitale base iniziale e di ogni capitale aggiuntivo iniziale.

Articolo 2 Premio per la garanzia complementare

Le prestazioni assicurate in forma complementare sono garantite previo versamento all'Impresa da parte del contraente di un premio annuo aggiuntivo anticipato corrisposto per tutto il periodo di pagamento convenuto alla sottoscrizione della proposta e comunque non oltre il decesso dell'assicurato. Il versamento del premio per la garanzia complementare è abbinato al premio per la garanzia principale e ne segue la rateazione e le scadenze.

Articolo 3 Definizione di infortunio

Ai fini della presente garanzia, è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte dell'assicurato. Sono considerati come infortuni anche:

- a) l'asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
- b) l'avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall'ingestione involontaria di sostanze in genere, salvo quanto previsto dall'art. 4, lettera d);
- c) i morsi di animali, le punture e le ustioni di animali e vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche)

- conseguenti ad infortuni risarcibili a termini delle presenti condizioni;
- d) l'affogamento;
- e) le lesioni (esclusi gli infarti e le ernie) determinate da sforzi;
- f) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e le altre cure rese necessarie da infortunio;
- g) gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine, nonché scariche elettriche ed improvviso contatto con corrosivi;
- h) quelli sofferti in stato di malore e/o incoscienza;
- i) quelli conseguenti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- j) gli infortuni derivati da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, aggressioni od atti violenti cui l'assicurato non abbia preso parte.

Articolo 4 Ambito di validità della garanzia complementare

Sono esclusi dalla garanzia complementare:

- a) gli infortuni derivanti dalla partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra;
- b) gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, dall'uso e guida di mezzi subacquei; gli infortuni subiti dall'assicurato come pilota d'aereo o come membro dell'equipaggio; gli infortuni subiti dall'assicurato in qualità di passeggero di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- c) gli infortuni derivanti dall'esercizio delle seguenti



attività sportive: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bobslegh (guidoslitta), skeleton (slittino), rugby, baseball, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere;

- d) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare e relative prove od allenamenti, salvo che si tratti di:
 - raduni automobilistici e gare di regolarità pura;
 - altre manifestazioni di carattere ricreativo che non comportino l'impiego di veicoli o natanti a motore e gli sport esclusi dalla precedente lettera c);
 - regate veliche o raduni cicloturistici;
- e) gli infortuni dovuti a stato di ubriachezza nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose e dolose o di atti temerari, restando comunque coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;

umanità e solidarietà;

Milano, aprile 2009

- f) gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
- g) gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- h) gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Articolo 5 Estinzione della garanzia complementare

La garanzia complementare si estingue e i premi restano acquisiti dall'Impresa:

- a) in caso di mancato pagamento, cessazione o esonero, per qualsiasi causa, dal pagamento dei premi dell'assicurazione principale;
- b) in caso di mancato pagamento dell'assicurazione complementare;
- c) al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi dell'assicurazione principale e, comunque, alla fine dell'anno di assicurazione in cui l'assicurato avrà compiuto il 75° anno di età (assicurativa).

Articolo 6

Pagamento del capitale assicurato L'Impresa corrisponderà il capitale assicurato dalla presente garanzia complementare a condizione che l'infortunio venga denunciato mediante lettera raccomandata A.R., con la quale si indichi la data in cui gli aventi diritto sono venuti a conoscenza della morte.

La denuncia dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora, le cause, le circostanze e gli eventuali testimoni dell'infortunio, nonché quanto altro disponibile a comprovare che la morte è conseguente ad infortunio.

Gli aventi diritto dovranno consentire all'Impresa lo svolgimento degli accertamenti ritenuti essenziali per la corretta istruzione della pratica di sinistro e autorizzare i medici, intervenuti dopo l'infortunio, a dare le informazioni che fossero ritenute necessarie.

Articolo 7 Richiamo alle condizioni dell'assicurazione principale

Per quanto non regolato dagli articoli precedenti valgono - purché siano applicabili - le condizioni dell'assicurazione principale e le norme di legge in materia. Non trovano in ogni caso applicazione le disposizioni contenute nell'art. 15, punto A), delle condizioni dell'assicurazione principale. L'Impresa rinuncia al diritto di surroga di cui all'articolo 1916 del Codice Civile.

Francesco La Gioia (Amninistratore Delegato)

Futuro Capitale Scheda sintetica

Contratto di assicurazione mista immediata con rivalutazione annua del capitale, a premio unico.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente scheda sintetica non sostituisce la nota informativa. Essa mira a dare al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa d'assicurazione Zurich Life and Pensions S.p.A. (di seguito l'Impresa) - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company -Rappresentanza Generale per l'Italia, appartenente al gruppo Zurich Italia.

1.b) Denominazione del contratto Futuro Capitale.

1.c) Tipologia di contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente, in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi denominata "Sistema Futuro".

1.d) Durata

La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del contraente, tra 1 e 40 anni. Il contraente può chiedere, entro la data di scadenza del contratto, che la data di scadenza stessa sia differita.

Il differimento sarà automaticamente effettuato di anno in anno, finché il contraente non comunichi all'Impresa, in forma scritta e alla ricorrenza annuale, la propria intenzione di ricevere la prestazione assicurata. In ogni caso l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data

di scadenza del contratto non può essere superiore a 85 anni. È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Non è ammesso il riscatto parziale, mentre è ammesso il riscatto totale anche durante il differimento del contratto.

1.e) Pagamento dei premi Futuro Capitale prevede il versamento di un premio unico di importo non inferiore a euro 5.000.

2. Caratteristiche del contratto

Futuro Capitale è un prodotto assicurativo caratterizzato dalle finalità di:

- risparmio e investimento, mediante la costituzione di un capitale rivalutabile annualmente che sarà liquidato al beneficiario designato alla data di scadenza del contratto stabilita fatta salva la facoltà di differimento;
- protezione, mediante la garanzia di liquidazione ai beneficiari designati di un capitale assicurato, annualmente rivalutabile, nel caso in cui l'assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto.

Una parte del premio unico versato dal contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dall'Impresa per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Pertanto, tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà corrisposto alla scadenza del contratto.

Per una trattazione esaustiva del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto, contenuto nella sezione F della nota informativa.

L'Impresa è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita

L'Impresa garantisce la corresponsione al beneficiario designato, in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla data di scadenza del contratto o alla successiva data di scadenza del differimento, di un capitale annualmente rivalutato fino alla medesima data.

Prestazione in caso di decesso

Qualora l'assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto o durante il differimento, l'Impresa garantisce la corresponsione ai beneficiari designati di un capitale annualmente rivalutato fino all'ultima ricorrenza annua antecedente la data del decesso.

Opzioni contrattuali

Il contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni:

- differire la data di scadenza del contratto di un anno.
 Il differimento sarà automaticamente effettuato anche negli anni successivi, a meno che il contraente non comunichi all'Impresa, alla ricorrenza annuale, la propria intenzione di ricevere la prestazione assicurata;
- convertire totalmente o
 parzialmente il capitale assicurato in
 una delle seguenti forme di rendita:

 rendita annua vitalizia



- rivalutabile, pagabile all'assicurato finché sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'assicurato stesso sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'assicurato, e finché detta persona sia in vita. La persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal contraente all'atto della relativa richiesta.

Futuro Capitale prevede, nel corso della durata del contratto, un tasso tecnico pari al 2% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, l'Impresa garantisce anno per anno un rendimento minimo garantito delle prestazioni pari al 2% annuo, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio. Le partecipazioni agli utili eccedenti il rendimento minimo contrattualmente garantito, una volta dichiarate al contraente, sono acquisite in via definitiva e si consolidano annualmente.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che in

caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al premio unico versato.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite in nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurate sono regolate dall'articolo 1 delle condizioni di assicurazione ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 9 delle condizioni di assicurazione.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, <u>preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in nota informativa alla sezione D</u>.

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione separata Sistema Futuro riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo". Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo

percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto, in caso di riscatto al 10° anno, riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell'assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo e al lordo dell'imposizione fiscale.

Le seguenti tabelle sono state elaborate considerando i seguenti parametri:

Livelli di premio annuo: euro 5.000, euro 15.000, euro 30.000.

Durata del contratto: pari a 15, 20 e 25 anni.

Sesso ed età dell'assicurato: maschio di 50, 45 e 40 anni in corrispondenza delle durate sopra definite.

Durata del contratto: 15 anni Assicurato maschio di 50 anni

Anni	Premio unico euro 5.000	Premio unico euro 15.000	Premio unico euro 30.000
5	5,55%	5,54%	5,53%
10	2,35%	2,34%	2,34%
15	1,26%	1,25%	1,25%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Durata del contratto: 20 anni Assicurato maschio di 45 anni

Anni	Premio unico euro 5.000	Premio unico euro 15.000	Premio unico euro 30.000
5	7,20%	7,18%	7,18%
10	3,21%	3,20%	3,20%
15	1,84%	1,83%	1,83%
20	1,14%	1,14%	1,14%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Durata del contratto: 25 anni Assicurato maschio di 40 anni

Anni	Premio unico euro 5.000	Premio unico euro 15.000	Premio unico euro 30.000
5	8,81%	8,80%	8,79%
10	4,06%	4,05%	4,05%
15	2,41%	2,41%	2,40%
20	1,58%	1,57%	1,57%
25	1,07%	1,07%	1,07%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di

Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Gestione Separata "Sistema Futuro"

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2003	4,13%	3,30%	3,73%	2,50%
2004	4,01%	3,21%	3,59%	2,00%
2005	4,02%	3,22%	3,16%	1,70%
2006	3,73%	2,98%	3,86%	2,00%
2007	4,02%	3,22%	4,41%	1,71%
2008	4,07%	3,26%	4,46%	3,23%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.



6. Diritto di ripensamento

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della nota informativa.

Zurich Life and Pensions S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

Milano, aprile 2009

Francesco La Gioia (Amministratore Delegato)

Futuro Capitale Nota informativa

Contratto di assicurazione mista immediata con rivalutazione annua del capitale, a premio unico.

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Introduzione

Zurich Life and Pensions S.p.A. con la nota informativa intende fornire le informazioni preliminari necessarie al contraente per una conoscenza delle principali caratteristiche del contratto di assicurazione denominato Futuro Capitale, e quindi per una consapevole sottoscrizione della relativa proposta contrattuale. L'Impresa raccomanda di leggere attentamente tutta la nota informativa e gli altri documenti che compongono il fascicolo informativo prima della sottoscrizione del contratto. La nota informativa si articola in sei sezioni: A. Informazioni sull'Impresa di

- assicurazione
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte C. Informazioni sulla gestione separata
- D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale
- E. Altre informazioni sul contratto
- F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. Informazioni generali Zurich Life and Pensions S.p.A. (di seguito l'Impresa) - società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company -Rappresentanza Generale per l'Italia ed appartenente al Gruppo Assicurativo diretto e coordinato da Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia - con sede legale e direzione a Milano -Italia - Via Benigno Crespi n. 23 - Cap 20159 - Recapito telefonico +39 025966.1 - Sito internet:

www.zurichlifeandpensions.it -Indirizzo di posta elettronica infopensions@it.zurich.com. Zurich Life and Pensions è una società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale 1.10.1991 (G.U. 14/10/1991 n. 241) -Data iscrizione all'Albo Imprese ISVAP: 03.01.2008 - Numero di iscrizione: 1.00100. La Società di revisione dell'Impresa è PricewaterhouseCoopers - con Sede legale e amministrativa a Milano - Italia - Via Monte Rosa, 91 - Iscritta al n. 43 Albo CONSOB - recapito telefonico +39 02667201.

2. Conflitto di interessi

Non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione interna separata "Sistema Futuro". La Società comunque vigila per assicurare la tutela dei contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Futuro Capitale ha una durata contrattuale limitata, che può essere compresa, a scelta del contraente, tra 1 e 40 anni. Alla data di scadenza pattuita, previa richiesta scritta del contraente, è possibile differire la data di scadenza contrattuale di un anno. Il contratto si intende automaticamente differito per la durata di un anno, finché il contraente non comunichi, in forma scritta e alla ricorrenza annuale del contratto, la propria intenzione di ricevere la prestazione assicurata. In ogni caso l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non può essere superiore a 85 anni.

Una parte del premio unico versato dal contraente, denominata premio di rischio, è utilizzata dall'Impresa per la copertura del rischio di mortalità previsto dal contratto. Ne consegue che l'importo del capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione del premio versato, al netto del premio di rischio e dei costi.

Futuro Capitale prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita

Alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'assicurato a tale data e previa richiesta scritta, l'Impresa garantisce la corresponsione al beneficiario caso vita designato dal contraente



di un capitale, annualmente rivalutabile fino alla data di scadenza del contratto o fino al termine del periodo di differimento della scadenza del contratto eventualmente richiesto, secondo le modalità e i termini descritti al punto 5 della nota informativa.

Prestazione in caso di decesso dell'assicurato

Nel caso in cui l'assicurato deceda prima della data di scadenza del contratto o nel periodo di differimento del contratto eventualmente richiesto, l'Impresa garantisce ai beneficiari caso morte designati dal contraente, previa richiesta scritta, la liquidazione di un capitale, annualmente rivalutabile fino all'ultima ricorrenza annua antecedente la data del decesso, secondo le modalità e i termini descritti al punto 5 della nota informativa.

L'immediata copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto è subordinata alla circostanza che l'assicurato si sia sottoposto alla visita medica e agli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente richiesti dall'Impresa. Nel caso in cui l'assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica, è applicato un periodo di carenza di 6 mesi, durante i quali l'Impresa non garantisce la relativa prestazione assicurata, ma corrisponde, in caso di decesso dell'assicurato, il premio unico versato, al netto del diritto fisso e dei caricamenti.

Per ulteriori dettagli sul periodo di carenza si rinvia all'articolo 12 delle condizioni di assicurazione. La prestazione in caso di decesso dell'assicurato prevede inoltre alcuni casi di esclusione della copertura dettagliatamente rappresentati nell'articolo 12 delle condizioni di assicurazione.

Futuro Capitale prevede, nel corso della durata del contratto, un tasso tecnico del 2% annuo. Ciò vuol dire che, attraverso l'investimento nella gestione separata Sistema Futuro, l'Impresa riconosce anno per anno un rendimento minimo garantito delle prestazioni pari al 2% annuo, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio unico. Gli incrementi annuali del capitale sono acquisiti in via definitiva e si consolidano annualmente.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel modulo di proposta di assicurazione, relative alla compilazione del questionario sanitario.

4. Premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previo versamento di un premio unico, corrisposto in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. L'importo del premio unico viene scelto dal contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate e dipende da una serie di elementi quali: il capitale assicurato iniziale, la durata del contratto, l'età e il sesso dell'assicurato, il suo stato di salute, l'attività professionale e le sue abitudini di vita. L'importo del premio unico non

può essere inferiore a euro 5.000.

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il contraente può chiedere all'Impresa la risoluzione anticipata del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Il premio unico può essere versato in base alle seguenti modalità:

- assegno bancario o circolare non trasferibile, emesso dal contraente e intestato all'Impresa;
- bonifico bancario dal conto corrente intrattenuto dal contraente presso Deutsche Bank.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Futuro Capitale prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di partecipazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata Sistema Futuro, disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle condizioni di assicurazione. Tale rivalutazione si consolida annualmente in occasione della ricorrenza della data di decorrenza del contratto e viene comunicata ogni anno al contraente.

A) Misura della rivalutazione L'Impresa dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro. La misura annua di rivalutazione è determinata:

- moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata.
 - Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
- diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già conteggiato nel calcolo del premio;
- scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1º gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo. Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Rivalutazione annua del capitale assicurato nel corso della durata del contratto
Nel corso della durata del contratto, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale rivalutato è determinato aggiungendo al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A).

C) Rivalutazione annua del capitale assicurato nel periodo di differimento della scadenza del contratto

Durante il periodo di differimento della scadenza del contratto eventualmente richiesto, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale rivalutato è determinato aggiungendo al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detto capitale per il tasso determinato moltiplicando il rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro per l'aliquota di partecipazione di cui al punto A). Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla sezione F contenente un progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, a fronte del premio unico versato. L'Impresa si impegna a consegnare al contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. Per approfondimenti sulla gestione separata Sistema Futuro si rinvia alla lettura della sezione C della nota informativa.

6. Opzioni di contratto

Il contraente, entro la data di scadenza del contratto, può esercitare le seguenti opzioni, mediante richiesta scritta all'Impresa inviata tramite raccomandata A.R.:

 differire la data di scadenza del contratto di un anno.
 Il differimento sarà automaticamente effettuato anche negli anni successivi, a

- meno che il contraente non comunichi all'Impresa, in forma scritta e alla ricorrenza annuale, la propria intenzione di ricevere la prestazione assicurata;
- convertire totalmente o parzialmente il capitale assicurato in una delle seguenti forme di rendita:
 - rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile all'assicurato finché sia in vita;
 - rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'assicurato stesso sia in vita;
 - rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'assicurato, e finché detta persona sia in vita. La persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal contraente all'atto della relativa richiesta.

Le condizioni di assicurazione delle rendite, certa e reversibile, i relativi coefficienti di conversione e le relative modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal contraente.

Tutte le forme di rendita previste dal contratto sono di tipo previdenziale ossia non riscattabili dopo l'inizio della loro erogazione.

L'Impresa si impegna a fornire per iscritto al contraente, almeno

per iscritto al contraente, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto, una



comunicazione contenente la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche. Tale comunicazione contiene inoltre l'impegno dell'Impresa a inviare al contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo fascicolo informativo.

C. Informazioni sulla gestione separata

7. Gestione separata Sistema Futuro

Sistema Futuro è una gestione interna istituita da Zurich Life and Pensions S.p.A. e separata dalle altre attività dell'Impresa. Tale gestione separata è disciplinata da apposito regolamento che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Denominazione della gestione: Sistema Futuro

Valuta di denominazione: euro

Finalità della gestione: conservazione del patrimonio e suo graduale e costante incremento nel medio/lungo periodo.

Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Composizione della gestione: prevalentemente in Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona Euro. La restante parte potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment

grade), nonché in quote di OICR.

Stile gestionale adottato: le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali.

Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei relativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi.

La gestione degli attivi di Sistema Futuro viene effettuata direttamente da Zurich Life and Pensions S.p.A..

La società di revisione della gestione separata è PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano - Italia.

Per eventuali ulteriori informazioni sulla gestione separata Sistema Futuro si rinvia al regolamento della gestione allegato al presente fascicolo e che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio Sul premio unico versato gravano i seguenti costi:

Diritto Fisso

6 euro, destinati alla copertura delle spese di emissione del contratto.

Caricamenti

I caricamenti sono determinati in funzione della durata contrattuale. Nelle tabelle seguenti sono riportati i caricamenti riferiti a ciascuna durata contrattuale, fermi restando i vincoli di durata e di età di Futuro Capitale riportati al punto 3 della nota informativa. L'Impresa si impegna a comunicare il costo riferito alle specifiche caratteristiche contrattuali del contraente nel progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Durate contrattuali	Caricamenti
1 anno	2,2%
2 anni	2,5%
3 anni	2,9%
4 anni	3,3%
5 anni	3,6%
6 anni	4,0%
7 anni	4,3%
8 anni	4,7%
9 anni	5,1%
10 anni	5,4%
11 anni	5,6%
12 anni	5,8%
13 anni	6,0%
14 anni	6,2%
da 15 a 40 anni	6,3%

N.B. Rimangono fermi i vincoli di durata e di età riportati al punto 3 della nota informativa.

8.1.2. Costi per riscatto

Il valore di riscatto del contratto si calcola scontando il capitale assicurato al "tasso annuale di sconto" del 3,75% per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto. Di seguito si riporta la relativa tabella dei costi percentuali calcolati come percentuale del capitale assicurato, definito al seguente punto 12, per le diverse durate residue espresse in anni interi:

Durata residua in anni interi Valori percentuali 39 22,67% 38 22,70% 37 22,71% 36 22,71% 35 22,70% 34 22,66% 33 22,61% 32 22,54% 31 22,44% 30 22,33% 29 22,19% 28 22,02% 27 21,83% 26 21,61% 25 21,36% 24 21,09% 23 20,78% 22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02%		
39	Durata residua	Valori
38 22,70% 37 22,71% 36 22,71% 35 22,70% 34 22,66% 33 22,61% 32 22,54% 31 22,44% 30 22,33% 29 22,19% 28 22,02% 27 21,83% 26 21,61% 25 21,36% 24 21,09% 23 20,78% 22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 14 16,25% 13 15,52% 14 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 <t< th=""><th>in anni interi</th><th>percentuali</th></t<>	in anni interi	percentuali
37 22,71% 36 22,71% 35 22,70% 34 22,66% 33 22,61% 32 22,54% 31 22,44% 30 22,33% 29 22,19% 28 22,02% 27 21,83% 26 21,61% 25 21,36% 24 21,09% 23 20,78% 22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,	39	22,67%
36 22,71% 35 22,70% 34 22,66% 33 22,61% 32 22,54% 31 22,44% 30 22,33% 29 22,19% 28 22,02% 27 21,83% 26 21,61% 25 21,36% 24 21,09% 23 20,78% 22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25	38	22,70%
35 22,70% 34 22,66% 33 22,61% 32 22,54% 31 22,44% 30 22,33% 29 22,19% 28 22,02% 27 21,83% 26 21,61% 25 21,36% 24 21,09% 23 20,78% 22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%<	37	22,71%
34 22,66% 33 22,61% 32 22,54% 31 22,44% 30 22,33% 29 22,19% 28 22,02% 27 21,83% 26 21,61% 25 21,36% 24 21,09% 23 20,78% 22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	36	22,71%
33 22,61% 32 22,54% 31 22,44% 30 22,33% 29 22,19% 28 22,02% 27 21,83% 26 21,61% 25 21,36% 24 21,09% 23 20,78% 22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	35	22,70%
32 22,54% 31 22,44% 30 22,33% 29 22,19% 28 22,02% 27 21,83% 26 21,61% 25 21,36% 24 21,09% 23 20,78% 22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	34	22,66%
31 22,44% 30 22,33% 29 22,19% 28 22,02% 27 21,83% 26 21,61% 25 21,36% 24 21,09% 23 20,78% 22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	33	22,61%
30 22,33% 29 22,19% 28 22,02% 27 21,83% 26 21,61% 25 21,36% 24 21,09% 23 20,78% 22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	32	22,54%
29 22,19% 28 22,02% 27 21,83% 26 21,61% 25 21,36% 24 21,09% 23 20,78% 22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	31	22,44%
28 22,02% 27 21,83% 26 21,61% 25 21,36% 24 21,09% 23 20,78% 22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	30	22,33%
27 21,83% 26 21,61% 25 21,36% 24 21,09% 23 20,78% 22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	29	22,19%
26	28	22,02%
25	27	21,83%
24 21,09% 23 20,78% 22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	26	21,61%
23	25	21,36%
22 20,43% 21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	24	21,09%
21 20,05% 20 19,64% 19 19,18% 18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	23	20,78%
20	22	20,43%
19	21	20,05%
18 18,69% 17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	20	19,64%
17 18,15% 16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	19	19,18%
16 17,56% 15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	18	18,69%
15 16,93% 14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	17	18,15%
14 16,25% 13 15,52% 12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	16	17,56%
13	15	16,93%
12 14,73% 11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	14	16,25%
11 13,89% 10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	13	15,52%
10 12,98% 9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	12	14,73%
9 12,02% 8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	11	13,89%
8 10,99% 7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	10	12,98%
7 9,89% 6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	9	12,02%
6 8,72% 5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	8	10,99%
5 7,47% 4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	7	9,89%
4 6,15% 3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	6	8,72%
3 4,74% 2 3,25% 1 1,67%	5	7,47%
2 3,25% 1 1,67%	4	6,15%
1 1,67%	3	4,74%
	2	3,25%
0,00%	1	1,67%
r II	0	0,00%

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata

Percentuale trattenuta dall'Impresa sul rendimento annuo conseguito
dalla gestione separata Sistema Futuro
Max 20%

9. Regime fiscale

Tassazione dei premi

Il premio unico versato non è soggetto a imposta. I premi corrisposti per il pagamento di assicurazioni sulla vita - limitatamente alla sola componente che, essendo destinata alla copertura del rischio sulla vita umana, è denominata premio di rischio danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente, alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Il premio di rischio è evidenziato nel documento di polizza.

Tassazione delle prestazioni liquidabili

Il capitale a scadenza o il valore di riscatto corrisposto in dipendenza del presente contratto è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente pari al 12,50% applicata sulla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi versati, al netto del premio di rischio, secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo n. 47 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. Il capitale corrisposto in caso di

decesso dell'assicurato non è soggetto a tassazione.
In caso di conversione del capitale

in rendita, i rendimenti maturati sono tassati annualmente, applicando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura attualmente pari al 12,50%, secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo n. 47 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

E. Altre informazioni sul contratto

10. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve, e quindi ne ha conoscenza, la comunicazione scritta di accettazione della proposta da parte dell'Impresa, a condizione che il premio versato risulti esigibile per l'incasso e che il contraente stesso abbia sottoscritto il modulo di proposta, insieme all'assicurato, se persona diversa. Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza.

11. Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve a seguito di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del contraente;
- decesso dell'assicurato;
- esercizio del diritto di riscatto totale del contratto da parte del contraente;
- raggiungimento della data di scadenza del contratto o del termine del periodo di differimento della scadenza del contratto eventualmente richiesto.

12. Riscatto

Il contraente può risolvere



anticipatamente il contratto, mediante richiesta scritta all'Impresa tramite lettera raccomandata A.R., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il diritto di riscatto può essere esercitato trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Il riscatto determina lo scioglimento del contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta di riscatto.

Il valore di riscatto del contratto si ottiene scontando al tasso annuo del 3,75%, per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e quella della scadenza del contratto, il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di riscatto.

In caso di riscatto nel periodo di differimento della scadenza del contratto eventualmente richiesto, l'Impresa liquida un importo pari al capitale assicurato rivalutato fino all'ultima ricorrenza annua antecedente la data di ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di riscatto.

Non è ammesso il riscatto parziale.

È possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a: Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita - Ufficio Post vendita e Liquidazioni - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano - Telefono n. 025966.1 - Fax n. 0226622497 - E-mail:

infopensions@it.zurich.com - che si impegna a fornirlo entro 10 giorni dalla richiesta.

Si richiama l'attenzione del contraente sulla possibilità che in caso di riscatto ottenga un capitale inferiore al premio unico versato.

Si rinvia al progetto esemplificativo riportato nella sezione F per avere un prospetto di sviluppo dei valori di riscatto. Inoltre, per conoscere i valori di riscatto riferiti alle caratteristiche del proprio contratto, è possibile consultare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

13. Revoca della proposta Il contraente può revocare la proposta di assicurazione, mediante comunicazione scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta medesima, fino al momento della conclusione del contratto. La revoca ha effetto nei confronti dell'Impresa, se comunicata all'Impresa stessa prima della conclusione del contratto. In tale caso, l'Impresa si impegna a restituire, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta, l'importo del premio versato dal contraente all'atto della sottoscrizione della proposta.

14. Diritto di recesso

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto. Dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso, il contratto si risolve e l'Impresa

non è più obbligata alla prestazione. L'Impresa rimborsa al contraente, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso, l'importo del premio unico versato, al netto del diritto fisso per le spese di emissione del contratto pari a euro 6.

15. Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Tutte le comunicazioni indirizzate all'Impresa relative all'esercizio di diritti riconosciuti al contraente, all'assicurato, ai beneficiari caso morte e agli aventi diritto dalle condizioni di assicurazione devono essere corredate della documentazione indicata nell'allegato A delle condizioni di assicurazione.

L'Impresa, per particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'Impresa, della documentazione completa e a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione, l'Impresa esegue il pagamento delle prestazioni previste in forma di capitale. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della relativa rata. Decorsi tali termini e a partire dai termini stessi, sono dovuti agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute presso la sede legale dell'Impresa entro le ore 13.00. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, tutti i diritti derivanti da

un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

16. Legge applicabile al contratto La legge applicabile al contratto è quella italiana.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e tutta la documentazione contrattuale ad esso relativa sono redatti in lingua italiana.

18. Impignorabilità e insequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'Impresa in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Fax numero: 02/2662.2243, E-mail: clienti@zurich.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 -00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la

quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile per il contraente

L'Impresa si impegna, su richiesta del contraente, a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione separata Sistema Futuro e, relativamente a questa ultima, il prospetto riportante la composizione degli attivi. Tale documentazione è disponibile anche sul sito Internet dell'Impresa "www.zurichlifeandpensions.it".

www.zurierimicariaperisions.ic

21. Informativa in corso di contratto

L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in nota informativa o nel regolamento della gestione separata Sistema Futuro intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a comunicare al contraente le variazioni intervenute ad essa afferenti e ogni altra variazione relativa al contratto. L'Impresa si impegna a inviare, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni: o importo del premio unico versato

- e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente; • valore della prestazione maturata
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla

- data di riferimento dell'estratto conto:
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata Sistema Futuro, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

22. Comunicazioni del contraente all'Impresa

Si richiama l'attenzione del contraente sull'obbligo di comunicare per iscritto all'Impresa, in base alle disposizioni di cui all'art. 1926 del Codice Civile, le modifiche di professione dell'assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto.

F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto.
L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell'assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente, sotto forma di tasso tecnico, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio annuo;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento della redazione del presente



progetto, al 4%, sulla base del quale è determinata la misura di rivalutazione. La misura annua di rivalutazione è determinata:

- moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata.
 - Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
- diminuendo tale risultato del tasso tecnico del 2%, già

- conteggiato nel calcolo del premio;
- scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, in base alle condizioni di polizza, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione separata Sistema Futuro potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2% (sotto forma di tasso tecnico)
- Età dell'assicurato: 40 anni
- Durata: 15 anni
- Sesso dell'assicurato: M

Anni rascorsi	Premio unico (*)	Premio (**) unico netto	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	5.000	4.942	6.253	6.253	3.735
2	-	-	6.253	6.253	3.875
3	-	-	6.253	6.253	4.020
4	-	-	6.253	6.253	4.171
5	-	-	6.253	6.253	4.327
6	-	-	6.253	6.253	4.489
7	-	-	6.253	6.253	4.658
8	-	-	6.253	6.253	4.832
9	-	-	6.253	6.253	5.014
10	-	-	6.253	6.253	5.202
11	-	-	6.253	6.253	5.397
12	-	-	6.253	6.253	5.599
13	-	-	6.253	6.253	5.809
14	-	-	6.253	6.253	6.027
15	-	-	6.253	6.253	6.253

^(*) Il premio unico è comprensivo del diritto fisso di euro 6.

(**) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%.

I valori sopra esposti sono al lordo delle vigenti imposizioni fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 9 anni.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%

- Aliquota di retrocessione: 80%

- Tasso di rendimento retrocesso: 3,2%

- Età dell'assicurato: 40 anni

- Durata: 15 anni

- Sesso dell'assicurato: M

Anni rascorsi	Premio unico (*)	Premio (**) unico netto	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	5.000	4.942	6.327	6.253	3.779
2	-	-	6.401	6.327	3.967
3	-	-	6.477	6.401	4.164
4	-	-	6.553	6.477	4.371
5	-	-	6.630	6.553	4.588
6	-	-	6.709	6.630	4.817
7	-	-	6.788	6.709	5.056
8	-	-	6.868	6.788	5.308
9	-	-	6.949	6.868	5.572
10	-	-	7.031	6.949	5.849
11	-	-	7.114	7.031	6.140
12	-	-	7.198	7.114	6.445
13	-	-	7.283	7.198	6.766
14	-	-	7.369	7.283	7.102
15	-	-	7.456	7.369	7.456

^(*) Il premio unico è comprensivo del diritto fisso di euro 6.

Zurich Life and Pensions S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

Milano, aprile 2009

(Ammihistratore Delegato)

^(**) Premio versato al netto della detrazione di imposta del 19%.

I valori sopra esposti sono al lordo delle vigenti imposizioni fiscali.

Futuro Capitale Condizioni di assicurazione



Contratto di assicurazione mista immediata con rivalutazione annua del capitale, a premio unico

Premessa

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle condizioni di assicurazione, di seguito riportate;
- dalle eventuali appendici di contratto emesse dall'Impresa;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dai documenti sopra elencati.

Articolo 1 Prestazioni assicurate

L'Impresa garantisce, in caso di vita dell'assicurato alla data di scadenza del contratto e previa richiesta scritta, la corresponsione al beneficiario designato dal contraente di un capitale assicurato, annualmente rivalutabile fino alla data di scadenza del contratto. In caso di decesso dell'assicurato prima della data di scadenza del contratto o nel periodo di differimento del contratto l'Impresa garantisce, previa richiesta scritta, la corresponsione, al beneficiario caso morte designato dal contraente, di un capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto antecedente la data di decesso.

Ciascuno dei capitali assicurati sopra indicati è rivalutato secondo le modalità e i termini descritti all'art. 9.

Articolo 2 Versamento del premio

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite previo versamento all'Impresa, in un'unica soluzione e in via anticipata da parte del contraente, di un premio unico. Il contraente si impegna a versare il premio unico al momento della sottoscrizione della proposta di

assicurazione. L'importo lordo del premio unico non può essere inferiore a euro 5.000.

Articolo 3

Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente riceve comunicazione scritta dell'accettazione da parte dell'Impresa, a condizione che il premio unico versato risulti esigibile per l'investimento e che il contraente abbia firmato il modulo di proposta insieme all'assicurato se persona diversa.

Articolo 4 Revoca della proposta e recesso dal contratto

Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente anticipate dal contraente all'Impresa saranno restituite entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di revoca della proposta. Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. L'Impresa rimborsa quindi al contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della

richiesta scritta di recesso, l'importo del premio unico versato al netto delle eventuali spese di emissione previste dal contratto.

Articolo 5

Decorrenza e durata del contratto

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 delle condizioni contrattuali entrano in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. La durata del contratto deve essere compresa, a scelta del contraente, tra 1 e 40 anni, a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. La durata del contratto è indicata in polizza.

Il contratto si risolve a seguito di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del contraente;
- decesso dell'assicurato;
- esercizio del diritto di riscatto del contratto da parte del contraente;
- raggiungimento della data di scadenza del contratto o del termine del periodo di differimento della scadenza del contratto.

Articolo 6 Persone assicurabili e dichiarazioni del contraente e dell'assicurato

L'età dell'assicurato al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione deve essere compresa tra i 18 anni compiuti e gli 80 anni compiuti (età assicurativa), a condizione che l'età (assicurativa) dell'assicurato alla data di scadenza del contratto non sia superiore a 85 anni. Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere esatte, complete e veritiere.

A) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni che si rivelino inesatte e le reticenze relative al rischio assicurato, rese dal contraente e dall'assicurato con dolo o colpa grave, sono cause di annullamento del contratto, a norma di quanto previsto dall'articolo 1892 del Codice Civile, fermo restando il diritto dell'Impresa di percepire il premio per la copertura caso morte. L'Impresa decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler impugnare il contratto. In ogni caso, qualora si verifichi un sinistro prima della scadenza dei tre mesi suddetti, l'Impresa non è tenuta a pagare la somma assicurata.

B) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave

Se il contraente e l'assicurato, agendo senza dolo o colpa grave, hanno reso dichiarazioni che si rivelino inesatte o reticenti in merito alle circostanze del rischio assicurato, l'Impresa, a norma di quanto previsto dall'articolo 1893 del Codice Civile, può recedere dal contratto, comunicando tale sua decisione al contraente entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza. Tuttavia, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta dall'Impresa, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, a norma di

quanto stabilito dallo stesso articolo 1893 del Codice Civile.

Articolo 7 Riscatto

Il contraente può risolvere anticipatamente il contratto, chiedendo all'Impresa, a mezzo lettera raccomandata A.R., la liquidazione del valore di riscatto. Il diritto di riscatto può essere esercitato trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Il riscatto determina lo scioglimento del contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta di riscatto. Il valore di riscatto del contratto si ottiene scontando al tasso annuo del 3,75%, per il periodo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta di riscatto e quella della scadenza del contratto, il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del contratto che precede la data di ricezione della richiesta di riscatto. In caso di riscatto nel periodo di differimento della scadenza del contratto eventualmente richiesto, l'Impresa liquida un importo pari al capitale assicurato rivalutato fino all'ultima ricorrenza annua antecedente la data di ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di riscatto. Non è ammesso il riscatto parziale.

Articolo 8 Prestiti

Il contraente in regola con il pagamento dei premi, può ottenere prestiti dall'Impresa, nei limiti del valore di riscatto maturato.
L'Impresa indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Articolo 9 Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una

speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali l'Impresa riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate. A tal fine l'Impresa gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento della gestione separata Sistema Futuro, attività d'importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

L'Impresa dichiara entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro. Il rendimento annuo da attribuire al contratto è ottenuto moltiplicando il rendimento della gestione separata Sistema Futuro per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico del 2%, e scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2%.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1º gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nel secondo anno antecedente quello di calcolo. Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro realizzato nell'anno antecedente quello di calcolo.

B) Rivalutazione annua del capitale assicurato nel corso della durata del contratto

Nel corso della durata del contratto,



ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale rivalutato è determinato aggiungendo al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura annua di rivalutazione.

C) Rivalutazione annua del capitale assicurato nel periodo di differimento della scadenza del contratto

Durante il periodo di differimento della scadenza del contratto eventualmente richiesto, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale rivalutato è determinato aggiungendo al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detto capitale per il tasso determinato moltiplicando il rendimento annuo lordo della gestione separata Sistema Futuro per l'aliquota di partecipazione di cui al precedente punto A). La rivalutazione del capitale assicurato è acquisita in via definitiva e verrà comunicata di volta in volta.

Articolo 10 Opzioni

Alla scadenza del contratto, il contraente potrà chiedere all'Impresa di:

- differire la data di scadenza del contratto di un anno.
 Il differimento sarà automaticamente effettuato anche negli anni successivi, a meno che il contraente non comunichi all'Impresa, in forma scritta e alla ricorrenza annuale, la propria intenzione di ricevere la prestazione assicurata;
- convertire totalmente o parzialmente il capitale assicurato

- in una delle seguenti forme di rendita:
- rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile all'assicurato finché sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'assicurato stesso sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato finché sia in vita, e reversibile totalmente o parzialmente ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'assicurato, e finché detta persona sia in vita. La persona designata e la percentuale di reversibilità devono essere indicate dal contraente all'atto della relativa richiesta.

Le condizioni di assicurazione delle rendite, certa e reversibile, i relativi coefficienti di conversione e le relative modalità di rivalutazione saranno quelli in vigore alla data di conversione richiesta dal contraente. Il contraente potrà scegliere tra le opzioni di cui sopra con richiesta scritta indirizzata all'Impresa da effettuarsi entro la data di scadenza del contratto o, qualora sia stato richiesto il differimento della scadenza del contratto, entro il termine del periodo di differimento.

Articolo 11 Beneficiari

Il contraente designa i beneficiari per il caso di morte dell'assicurato in occasione della sottoscrizione della proposta di assicurazione o in un momento successivo. I beneficiari possono essere revocati

I beneficiari possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento, tranne:

 nel caso in cui il contraente e il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al

- potere di revoca e l'accettazione della designazione;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi, nessuna richiesta di pagamento o scelta di opzione e, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto dei beneficiari designati. La designazione dei beneficiari o le eventuali revoche o modifiche, salvo quelle disposte per testamento, debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa tramite lettera raccomandata A.R., che provvederà ad annotarle in polizza o su appendice di polizza.

Articolo 12 Rischio di morte - Esclusioni e carenza

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali. È escluso dalla copertura soltanto il decesso causato da:

- dolo del contraente o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si

trovasse già nel territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;

- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare del brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto:
- attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione del modulo di adesione o successivamente.

In questi casi l'Impresa paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso. Si richiama l'attenzione del contraente sull'obbligo di comunicare per iscritto all'Impresa, in base alle disposizioni di cui all'art. 1926 del Codice Civile, le modifiche di professione dell'assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto. Il rischio di morte è inoltre escluso

dalla garanzia, secondo quanto previsto nei seguenti punti A) e B), qualora essi siano espressamente richiamati in polizza.

A) Condizioni di carenza per assicurazioni senza visita medica Per volontà dell'assicurato il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di assicurazione, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, l'Impresa corrisponderà in luogo del capitale base assicurato - una somma pari al premio versato, al netto degli accessori. L'assicurato ha tuttavia la facoltà di richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza

periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, ivi compresi gli eventuali sovrappremi.

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati in polizza - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di entrata in vigore dei contratti di assicurazione sostituiti.

L'Impresa non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto l'ammontare da essa dovuto sarà pari al capitale assicurato, qualora il decesso dell'assicurato sia conseguenza diretta:

a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite

anteriore acuta, meningite cerebro

spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del
- c) di infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del contratto, intendendo per infortunio (ferme restando le esclusioni sopra richiamate) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In tal caso l'Impresa corrisponderà

una somma pari al premio versato, al netto degli accessori. Rimane infine convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito per il caso in cui la polizza venga emessa in sostituzione

di uno o più precedenti contratti.

B) Assicurazioni con visita medica in assenza del test HIV

Per volontà dell'assicurato, il presente contratto viene assunto senza che siano stati eseguiti gli esami clinici necessari per l'accertamento dello stato di



malattia da HIV o di sieropositività richiesti dall'Impresa. Pertanto a parziale deroga delle condizioni di assicurazione, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sette anni dalla data di decorrenza del contratto ed è dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, l'Impresa corrisponderà, in luogo del relativo capitale assicurato, una somma pari al premio versato, al netto degli accessori.

Articolo 13

Cessione - pegno - vincolo In conformità con quanto disposto dall'articolo 1407 del Codice Civile, il contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa viene informata per iscritto dal contraente dell'avvenuta cessione. L'Impresa deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione in polizza o su appendice di polizza. L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1409 del Codice Civile. Il contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui l'Impresa ne faccia annotazione in polizza o su appendice di polizza. In tale caso, le liquidazioni a titolo di recesso, di riscatto, di liquidazione a scadenza richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.

Articolo 14 Pagamenti dell'Impresa

Le richieste di pagamento delle somme dovute in forza del contratto hanno effetto nei confronti dell'Impresa quando quest'ultima ne abbia conoscenza. Si considerano conosciute le richieste pervenute presso la sede dell'Impresa. Si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00. Per tutti i pagamenti, devono essere preventivamente consegnati all'Impresa i documenti indicati nell'allegato A alle condizioni di assicurazione, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli

aventi diritto. L'Impresa, per particolari esigenze istruttorie, si riserva la facoltà di richiedere la produzione di ulteriore documentazione, che verrà di volta in volta immediatamente specificata. Entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'Impresa, della documentazione completa e a condizione che sia maturato il diritto alla prestazione, l'Impresa esegue il pagamento delle prestazioni previste in forma di capitale. Il pagamento della prestazione di rendita viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della relativa rata. Trascorsi tali termini, l'Impresa si impegna a corrispondere agli aventi diritto gli interessi di mora al tasso legale in vigore, per ogni giorno successivo al trentesimo.

Articolo 15 Foro competente

Ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del contratto viene convenzionalmente devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore secondo quanto disposto dall'art. 1469 bis del codice civile.

Milano, aprile 2009

Francesco La Gioia (Amnimistratore Delegato)

Sistema Futuro

regolamento della gestione separata

- 1) L'Impresa ha istituito una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell'Impresa, denominata Sistema Futuro, di seguito chiamata Fondo. La valuta di denominazione del Fondo è l'euro. Le finalità perseguite con la gestione del Fondo sono la conservazione del patrimonio e un suo graduale e costante incremento nel medio/lungo periodo. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una modalità di rivalutazione legata al rendimento del Fondo. La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con la Circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) L'Impresa investe il patrimonio del Fondo, prevalentemente, in Titoli di Stato, in particolare quelli emessi da Stati appartenenti alla zona Euro. La restante parte del patrimonio potrà essere investita in azioni od obbligazioni emesse da società di elevato standing (investment grade), nonché in quote di OICR. L'investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del Gruppo di appartenenza non potrà superare il limite massimo del 20% del patrimonio del Fondo.
- Le strategie di investimento si basano sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali. Per le scelte di investimento della componente azionaria verranno selezionati titoli di società con una strategia industriale orientata a perseguire una redditività ed una crescita superiori alla media dei relativi settori di appartenenza e con un particolare riguardo alla politica di distribuzione dei dividendi. Nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e al fine di ridurre il rischio operativo, l'Impresa ha la facoltà di conferire deleghe gestionali a soggetti autorizzati alla gestione di patrimoni, ma sempre nel rispetto dei criteri di investimento stabiliti dal presente regolamento. In tal caso l'Impresa è sempre direttamente responsabile nei confronti dei contraenti per l'attività di gestione del
- 3) La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 27.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo, e l'adeguatezza

- dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall'Impresa sulla base delle riserve matematiche.
- 4) Il rendimento annuo del Fondo, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell'esercizio al valore medio del Fondo Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, vale a dire

al prezzo di acquisto per i beni

iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà dell'Impresa.

Per valore medio del Fondo si

intende la somma della

giacenza media annua dei depositi in numerario, della

di nuova acquisizione ed al

valore di mercato all'atto di



- del medesimo anno.
- 5) Il Fondo potrà essere fuso con altri fondi istituiti e gestiti dall'Impresa e che abbiano caratteristiche similari e analoghi criteri di gestione.

 L'Impresa procede alla fusione tra Fondi soltanto per motivi particolari, tra i quali: aumentare l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze organizzative,
- ridurre eventuali effetti negativi sui contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo. L'eventuale fusione sarà, in ogni caso, realizzata in modo tale che il passaggio tra il vecchio ed il nuovo Fondo avvenga senza oneri e spese per i contraenti e senza soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
- L'Impresa si impegna ad informare i contraenti, qualora gli aspetti connessi alla fusione abbiano rilievo peri contraenti medesimi.
- 6) L'Impresa si riserva di apportare al precedente punto 4) quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale e assicurativa.

Futuro Capitale

glossario

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata

Caricamenti

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa d'assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può

coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Dichiarazioni del contraente/assicurato (dichiarazioni precontrattuali)

Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono all'Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l'Impresa su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, l'Impresa stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dall'Impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa di assicurazione deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative all'Impresa, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.



Riattivazione

Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni

assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni di assicurazione.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che l'Impresa d'assicurazione deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui

sono collegate le prestazioni.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

Tasso tecnico

Tasso di interesse in base al quale viene calcolato il valore attuale medio delle prestazioni future inizialmente assicurate; il tasso tecnico rappresenta pertanto il tasso di rendimento minimo garantito, già conteggiato a favore dell'assicurato nel calcolo del premio.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Allegato A

Documentazione da allegare alle richieste di pagamento inviate a Zurich Life and Pensions S.p.A.

Il presente allegato costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione di Futuro Capitale a premio annuo e a premio unico.

Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili e possono essere richiesti i fac-simile di domanda:

- presso Zurich Life and Pensions S.p.A. - Operations Vita -Ufficio Post vendita e Liquidazioni -Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Italia;
- sul sito internet dell'Impresa www.zurichlifeandpensions.it;
- presso la rete dei promotori finanziari Finanza & Futuro Banca S.p.A..

L'elenco di seguito riportato dei documenti da allegare a ciascuna richiesta di pagamento inviata all'Impresa è da ritenersi meramente esemplificativo, ma non esaustivo.

A) Recesso dal contratto

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsto, dal beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio;
- originale di polizza, ed eventuali appendici emesse dall'Impresa, o dichiarazione di smarrimento.

B) Riscatto del contratto

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomanda A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsto, dal beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio;
- originale di polizza, ed eventuali appendici emesse dall'Impresa, o dichiarazione di smarrimento;
- C) Scadenza del contratto o del differimento con corresponsione

totale dell'importo liquidabile

- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsto, dal beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio;
- originale di polizza, ed eventuali appendici emesse dall'impresa, o dichiarazione di smarrimento;
- copia di documento di identità dell'assicurato;
- certificato di esistenza in vita dell'assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario)

Scadenza del contratto o del differimento e opzione di rendita con conversione totale dell'importo liquidabile in:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate all'assicurato finché sarà in vita;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate all'assicurato finché sarà in vita e comunque in modo certo per 5 o 10 anni;
- c) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e reversibile ad altra persona, se in vita alla data di decesso dell'assicurato, e finché detta persona sarà in vita;
- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsto, dal beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio e, per il caso di rendita reversibile (punto c), dalla persona designata, con la precisazione: per a), della rateazione della rendita; per b), del numero di anni di rendita certa (5 o 10), della

- rateazione della rendita e del beneficiario in caso di morte dell'assicurato durante il periodo di erogazione della rendita certa; per c), della percentuale di reversibilità e della rateazione della rendita:
- copia di documento di identità dell'assicurato;
- certificato di esistenza in vita dell'assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario);
- copia di documento di identità della persona designata;
- certificato di esistenza in vita della persona designata (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario);
- dati anagrafici della persona designata;
- lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) della persona designata.

Scadenza del contratto o del differimento e opzione di rendita con corresponsione parziale dell'importo liquidabile e conversione del restante importo in:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in rate posticipate finché sarà in vita;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e comunque in modo certo per 5 o 10 anni;
- c) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile all'assicurato in rate posticipate finché sarà in vita e reversibile ad altra persona se in vita alla data di decesso



- dell'assicurato e finché detta persona sarà in vita;
- originale della richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal contraente e, se previsto, dal beneficiario accettante o dal vincolatario e/o dal creditore pignoratizio e, per il caso di rendita reversibile (punto c), dalla persona designata, con l'indicazione dell'importo da liquidare e dell'importo da convertire in rendita e con la precisazione: per a), della rateazione della rendita; per b), del numero di anni di rendita certa (5 o 10), della rateazione della rendita e del beneficiario in caso di morte dell'assicurato durante il periodo di erogazione della rendita certa; per c), della percentuale di reversibilità e della rateazione della rendita;
- copia di documento di identità dell'assicurato;
- certificato di esistenza in vita dell'assicurato (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario);
- copia di documento di identità

- della persona designata;
- certificato di esistenza in vita della persona designata (detto certificato non sarà necessario nel caso di richiesta fatta per il tramite e alla presenza di promotore finanziario);
- dati anagrafici della persona designata;
- lettera informativa e consenso ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) della persona designata.

D) Decesso dell'assicurato

- originale della richiesta di liquidazione inviata a mezzo raccomandata A.R., firmata dall'avente diritto (dai beneficiari o, se esistenti, dal vincolatario e/o creditore pignoratizio), mediante la quale si comunica all'Impresa l'avvenuto decesso dell'assicurato e la relativa data;
- certificato di morte dell'assicurato rilasciato dalle competenti Autorità;
- atto di notorietà redatto dinanzi all'Autorità Comunale, al Cancelliere del Tribunale o ad un Notaio, previo giuramento di testimoni, dove è indicato, sempre che l'assicurato non risulti persona diversa dal

- contraente, se quest'ultimo abbia lasciato o meno testamento, e in caso affermativo, quali siano eventualmente i beneficiari, la loro età e capacità di agire. In caso di esistenza di testamento, l'atto notorio deve riportare gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido. Qualora non esista testamento, nell'atto di notorietà andranno specificati gli eredi legittimi, indicandone le generalità, l'età e la capacità di agire;
- in caso di testamento valido, copia conforme all'originale completata dal relativo verbale di pubblicazione redatto da un Notaio;
- in caso di beneficiari minori di età, interdetti o inabilitati, decreto del giudice tutelare che autorizzi il tutore/curatore a riscuotere la somma spettante con espresso esonero per l'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché al suo eventuale reimpiego;
- dati anagrafici dei beneficiari;
- lettera informativa ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) dei beneficiari caso morte.

Esami sanitari

Accertamenti sanitari e documentazione finanziaria per l'attivazione di una polizza con copertura caso morte

Età assicurativa	Senza VM (capitale fino a euro)	VM (capitale fino a euro)	VM+C+ECG (capitale fino a euro)	VM+C+ECG+ES (capitale oltre euro)
Fino a 50 anni	300.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00
Da 51 a 60 anni	200.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
Oltre 60 anni	0	200.000,00	300.000,00	300.000,00

Legenda degli accertamenti sanitari

VM = rapporto di visita medica redatto da medico fiduciario della Compagnia (**Procedura Blue Assistance** – **numero verde 800135135**)

C = Colesterolemia totale, HDL, LDL, trigliceridemia, glicemia, creatininemia, HbsAg e HCV ed esame microscopico completo delle urine effettuato in laboratorio

ECG = Tracciato completo ECG a riposo

ES = ESAME COMPLETO DEL SANGUE: Azotemia, elettroforesi lipidica, elettroforesi proteica, prove di funzionalità epatica (AST/ALT, gamma G.T., bilirubinemia totale e frazionata, fosfatasi alcalinica), tempo di protrombina, esame emocromocitometrico con formula e conta piastrinica, VES, PSA (per gli uomini). Per tutti i capitali oltre 150.000,00 euro è facoltativo il test ANTI- HIV (quindi con carenza richiamata in polizza).

Per tutti i capitali oltre i 600.000,00 euro viene richiesto obbligatoriamente il test ANTI-HIV. Per i proponenti di età superiore a 70 anni la compagnia richiederà ulteriore documentazione sanitaria da stabilirsi a seconda del caso.

Documentazione finanziaria

Per tutti i capitali oltre 1.000.000,00 euro viene richiesto inoltre:

- il questionario finanziario FIN-1 completo della dichiarazione dei redditi dell'assicurando degli ultimi 3 anni;
- questionario finanziario FIN-2 completo dei bilanci societari degli ultimi 3 anni IN AGGIUNTA AL FIN-1 (per le proposte che prevedono una persona Giuridica come contraente) per Assicurazione "uomo chiave";
- questionario finanziario FIN-3 per Copertura prestito/credito.

Check-up express

Servizio di ricerca e prenotazione dei centri specialistici e diagnostici per l'effettuazione degli esami sanitari offerto in collaborazione con Blue Assistance S.p.A.

Per usufruire del servizio di ricerca e prenotazione dei centri specialistici e diagnostici basta chiamare il numero verde messo a disposizione da Blue Assistance:



Il servizio in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (esclusi i giorni festivi infrasettimanali) prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti ed in accordo con le esigenze dell'assicurando, il centro diagnostico e/o la visita presso lo specialista esclusivamente per gli esami sanitari richiesti per la sottoscrizione della Polizza Vita. Tali centri fanno parte della "rete" Blue Assistance ed applicano tariffe convenzionate. L'assicurando deve comunicare l'importo del capitale per cui intende assicurarsi. La centrale operativa provvederà a prenotare tutti gli esami sanitari previsti per tale importo specificati nell'elenco soprariportato. I costi di tali accertamenti si intendono a carico dell'assicurando.

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA N°



	СО	NTRAENTE-D	ATI	ANAGF	RAFIC	CI					
Cognome (o Ragione Sociale)			Nome						Sesso	M	F
C.F. / P. IVA				Data di na	ascita						
Comune di nascita						Provin	icia di	nascii	ta		
Codice SOTTOGRUPPO	Codice G	RUPPO/RAMO	Per Perso	na Giuridica	allegare:	V	ISURA	CAM	ERAL	Е	ALTRO
			Specifica	re ALTRO:							
Indirizzo di residenza /Sede: via, nun	nero civico										
C.A.P. di residenza INDIRIZZO DI CORRISPONDEN		i residenza	ICILIO D	I RAPPORT	O PRESS		cia di			N7I	ARIO
Presso: via, numero civico	Zit. E VIE	MIO I IOMAE IL DOM	ICILIO D	I WII I OKI	O TICSS	O IL I	ROM	oroid		11 1211	udo
C.A.P. di corrispondenza	Località d	i corrispondenza				Provin	icia di	corrisp	onden	za	
LEGALE RAPI	RESE	N T Â N T E - D A T	IAN	AGRAF	ICI (so	olo per (Contrae	nte Pers	sona Gi	uridica)
Cognome			Nome			1		9	Sesso	M	F
C.F.				Data i na	as ita						
Comune di nascita			11	igspace		Provin	icia di	nascii	ta		
Indirizzo di residenza /domicilio: via	, numero ci	vico	$\perp \perp$								
C.A.P		i residenza /domicilio					icia di				
ESTREMI DEL DO	MENT D	DI RICONOSCIMEN	TO DEL	CONTRAL	ENTE -	LEGA.	LE RA	APPRE	SENT	ANTI	E
Tipo documento:	7		Numero	documento							
Località di rilascio	VODALIA		Data di r		TTO CODE	IZION	T.				
CON BONIFICO CONTO		TA' DI PAGAMENTO AI	A/ FILIALE		TOSCR	IZION		ODICE	IBAN		
001,201,11100 001,110		110211021	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					22102			
ASSEGNO BANCARIO/CIRCOL	ARE N°	BANCA EMITT	TENTE/TRASSATA		PIAZZA						
	A 5	SSICURANDO-1	DATI	ANAGR	AFICI	[
Cognome			Nome						Sesso	M	F
C.F.	Profession	ie		Data di nasc	cita		Età		Anni		Mesi
Comune di nascita						Provin	icia di	nascii	ta		
Indirizzo di residenza: via, numero ci	vico										
C.A.P. di residenza		i residenza DOCUMENTO DI R	ICONOS	CIMENITO	DELL'AC		icia di		ıza		
ESTRI	EMI DEL	DOCUMENTO DI R	ICONOS	CIMENTO .	DELLAS	SICUR	AND	<u> </u>			
Tipo documento:			Numero	documento							
Località di rilascio Data di rilascio SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO O ALL'INCARICATO DELLA SEDE,											
SPAZIO RI		AL PROMOTORE FIN Entificazione e re					ELLA S	SEDE,			
	COGNO	ME									
RETE _ CODICE _ _	E NOME				FIRMA						

COPIA PER LA COMPAGNIA

Pagina 1 di 4



		CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO			
Futuro Rendita (1		Futuro Capitale (premio unico) Futuro Conto Vita (premio unico)			
Mod. W361 ed. 04/20 Tariffa: Rendita vitalizi contro assicurazione e d	009 a differita con con rivalutazione	Mod. W362 ed. 04/2009 Tariffa: mista immediata con rivalutazione annua del capitale a premio unico. Mod. W363 ed. 04/2009 Tariffa: vita intera per il caso morte con rivalutazione annua del capitale, a premio			
annua della rendita, a premio unico.		unico.			
Futuro Rendita (1 Mod. W361 ed. 04/20 Tariffa: Rendita vitalizi contro assicurazione e d annua della rendita, a p	009 a differita con con rivalutazione	Futuro Capitale (premio annuo) Mod. W362 ed. 04/2009 Tariffa: mista immediata con rivalutazione annua del capitale a premio annuo. Futuro Conto Vita (premio annuo) Mod. W363 ed. 04/2009 Tariffa: vita intera per il caso morte con rivalutazione annua del capitale, a premio annuo.			
Futuro Protetto Mod. W364 ed. 04/20 Tariffa: Non Fumatori Temporanea per il caso costante e a premio anti	tori di morte a capitale	Progetto Futuro (premio annuo) Mod. W365 ed. 04/2009 Tariffa: Previdenza scolastica con rivalutazione annua delle prestazioni a premio annuo. Futuro Ideale Mod. W373 ed. 04/2009 Tariffa: Vita intera per il caso morte con rivalutazione annua del capitale a premio unico.			
Eazy Invest (Tariffa con cedola ann Mod. W.0027 ed. 04/2		Eazy Invest (Tariffa Base - n. 550 QT) Mod. W.0027 ed. 04/2009			
Struttura A	2009	☐ Struttura A			
Struttura B Tariffa: vita intera con cedola annua, a premio possibilità di versament	unico, con	Struttura B Tariffa vita intera con rivalutazione ani ui del capitale, a premiciunie i con possi ilit di versamenti anici agi iunti i.			
Durata	Frazion	mento Premio Ann. o Semestrale Mensile*			
(escluse le tariffe a vita intera	a)	La scelta de trazionamento mensile presuppone un primo versamento corrispondente a sei mensilità, ed inoltre determina l'obbligo di attivare una procedura di pagamento automatico mediante addebito automatico in conto (RID).			
Indicare le coordinate ba (Solo per Eazy Invest)		nte intestato al contraente per il pagamento tramite BONIFICO BANCARIO della cedola annua.			
Premio di rata		Premio lordo versato all'atto della sottoscrizione della proposta Complementare Infortuni (se prevista)			
(Indicare l'importo del o della rata lorda ser lorda mensile).	premio lordo annuo	Euro			
Spese di emission	e	Capitale assicurato/Rendita (prestazione iniziale)			
Euro		Euro			
		DESIGNAZIONE BENEFICIARI			
BENEFICIARIO (solo per Progetto Futuro)	L'età del benefic	ciario deve essere compresa tra 0 e 15 anni (indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita)			
BENEFICIARI CASO VITA (se previsto)		me, luogo e data di nascita e indirizzo di residenza)			
		n vita alla data del decesso dell'assicurando o, in mancanza, i figli dell'assicurando, ali, in vita alla data del decesso dell'assicurando			
BENEFICIARI MORTE	🗌 🗆 gli eredi legi	ttimi dell'assicurando in parti uguali			
In caso di designazione di beneficiari diversi da quelli sopra indicati, il contraente deve alle dichiarazione scritta indirizzata all'Impresa contenente le seguenti informazioni: dati anago della/e persona/e designata/e (cognome e nome – denominazione sociale se persona giuridica – data di nascita – indirizzo di residenza percentuale di ripartizione della prestazione caso morte.					

COPIA PER LA COMPAGNIA

Pagina 2 di 4



Modalità di pagamento del premio - Il versamento del premio	può essere effettuato tramite:
□ assegno NON TRASFERIBILE intestato a Zurich Life a □ bonifico bancario su c/c intestato a Zurich Life and Pen richiedere, per mio nome e conto, addebitando il c/c intra	sions S.p.A., presso Deutsche Bank S.p.A.; che vi autorizzo a
Revoca della proposta e recesso del contratto	
all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli ele anticipate dal contraente all'Impresa saranno restituite entr revoca della proposta. Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., conten	la conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata ementi identificativi della proposta. Le somme eventualmente o trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta ente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto rivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di
	orsa quindi al contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della
Il sottoscritto Contraente:	
proposta da parte dell'Impresa, a condizione che il proche il contraente stesso abbia sottoscritto il modulo di 2. Dichiara di aver ricevuto e preso visione del FASCICO a) Scheda sintetica b) Nota informati (quando richiesta dalla normativa in vigore) d) Modulo di proposta 3. Dichiara di aver ricevuto e preso visione del progetto e 4. Dichiara di aver ricevuto preso isione delle informazio tenuti nei confroni dei Contraenti. Dichiarazione di responsabilità del soggetto che ha effettu Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono stati da me fi	LO Il ir ORM. T. VO composto da: civi c) Condizioni di Assicurazione c) Regolamento della gestione interna separata (quando prevista) semplificativo personalizzato (quando previsto). oni sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tato l'operazione per conto del Contraente forniti e che gli stessi corrispondono a verità Firma (leggibile) del dichiarante (Solo per Contraente Persona Giuridica e quando non sia lo stesso Legale Rappresentante)
Timbro e Firma (leggibile) dell'Intermediario	Firma (leggibile) di chi ha raccolto i dati. (quando non sia lo stesso Intermediario)
Luogo e data di compilazione	
Ai sensi e per degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il Con articoli delle Condizioni di Assicurazione: "Riscatto" (se	traente dichiara di approvare specificatamente i seguenti e previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
Luogo e data di compilazione	Firma (leggibile) del Contraente
Il sottoscritto Assicurando:	
Dichiara di dare il consenso all'assicurazione sulla propria v	rita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ
Luogo e data di compilazione	Firma (leggibile) dell'Assicurando (quando non sia lo stesso Contraente)



Pagina 3 di 4

COPIA PER LA COMPAGNIA

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs 196/03

Per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche).

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei/Voi richiesti ed in Suo /Vostro favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano.

Le/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1), strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia ed all'estero (2) che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società (3).

I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti (v. nota 3), sono utilizzati dalla Società e dai soggetti di cui al capoverso precedente, ai quali li comunichiamo solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe/Vi i servizi sopra citati.

Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di "responsabili" ed "incaricati" per rispettive aree di competenza e più specificatamente: aree di business life, servizi interni quali comunicazione, legale, antifrode, organizzazione, auditing, compliance, attuariato, sistemi informativi, amministrazione, finanza, sicurezza e protezione.

L'elenco completo dei responsabili è comantemente aggiornato e può essere conoscitto gi tu amente chiedendolo al Servizio sotto, dicato.

Senza i Suoi/Vostri dati – alc ni dei qual ci essere forniti da Lei/Voi o da te 4 per oblego di legge (4) – non potremmo fornirLe/Vi nostri se vizi, in tutto od in parte.

Inoltre, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso alla Società e ad altri determinati soggetti (5) per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività (informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti) non strettamente collegate con i servizi che La/Vi riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla Società e dai suddetti soggetti.

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedere il blocco e di opporsi/Vi al loro trattamento

Titolare del trattamento è la rispettiva Società intestataria del contratto.

Può/potete rivolgersi/Vi, per tutto ciò, al:

SERVIZIO CLIENTI VIA BENIGNO CRESPI, 23 **20159 MILANO** Tel. 02-5966.2510

- 1) L'art. 4 del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
- 2) Ai sensi del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche, i dati potranno essere comunicati a soggetti con sede in Italia, in Paesi appartenenti all'Unione europea ed in Paesi terzi, a prescindere dal livello di pro garantito da parte del Paese terzo di destinazione
- i dati v 3) Secondo il particolare appo comunicati a talupi acr segut ti so get i assic rato coassicuratori (ir ficati nel co tratto e ri sic ratori

concluso convenzioni oci accurdi inche di comarketing con astipulazio: di contratti assicurativi a particolari condizioni, intermediari assicurativi e riassicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione a contratti di assicurazione, banche; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali, nonché per finalità di reporting; legali e medici (indicati nell'invito); banche e/o Istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici e telematici; società di servizi telefonici ed in particolare Innovaconsulting S.r.l. (via XXIX Novembre snc – 09124 Cagliari) per l'attività di call-center e back office; Blue Assistance S.p.A. (con sede in C.so Svizzera, 185 - Torino) per la

prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; OASI Diagram (con sede in via E. Chianesi, 110/d - Roma) per l'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione; Integra Document Management S.r.l. (via Fratelli Ruffini, 10 - 20123 Milano) per l'archiviazione dei contratti; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa); soggetti o barrie dati nei confronti dei quali la comunica pne dei dati è obbligatoria; Magistratura, orze di po zia ed altre Autorità pubbliche

- Ad esem o, ai sensi della normativa contro il claggio.
- lati posson sere comunicati a taluni dei seguenti logg Cocietà del Gruppo Zurich (Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia -, Zurich Investments Life S.p.A., Zuritel S.p.A, Zurich Life and Pensions S.p.A, Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - tutte con sede in Milano, Via Benigno Crespi, 23; Zurich SIM S.p.A., quest'ultima con sede in Milano, Via Benigno Crespi, 19) e società del Gruppo Deutsche Bank; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

6) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del d. lgs n. 196 del 2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse.

L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi di materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Consenso al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili

Preso atto dell'informativa con la quale, per ri	spettare la legge sulla "Privacy", La/	'Vi abbiamo informata/i sull'uso	dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/V	Vostri diritti (art. 13
d. lgs 30 giugno 2003, n. 196) Lei/Voi può/p	otete esprimere il consenso per i tra	attamenti dei dati illustrati nell'i	nformativa stessa apponendo la Sua/Vostra	a firma in calce.
Inoltre, barrando una delle sottostanti casell	e, Lei/Voi può/potete decidere libe	eramente di dare o meno il co	nsenso per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri	dati per attività di
informazione e promozione commerciale, di	ricerche di mercato e di indagini su	lla qualità dei servizi e sulla sodo	lisfazione dei clienti:	
Acconsento	□ SI	□NO		

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME (O DENOMINAZIONE) DEL CONTRAENTE

NOME E COGNOME DELL'ASSICURATO (quando non sia lo stesso Contraente)

FIRMA (leggibile) del Contraente

FIRMA (leggibile) dell'Assicurato (quando non sia lo stesso Contraente)

□ NO Acconsento Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

N.B. Per i figli minorenni il consenso dovrà essere reso con l'apposizione della firma da parte dell'esercente la patria potestà.

Pagina 4 di 4



COPIA PER LA COMPAGNIA

Zurich Life and Pensions S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia Telefono +39.025966.1 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 40.500.000 i.v. Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00100 ed appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2 P. IVA/C.F./R.I. Milano 09893370156 Imp. aut. con D.M. 1.10.1991 (G.U.14/10/1991 n. 241) www.zurichlifeandpensions.it



